



DECRETO N. 17861 DEL 28/08/2026

STRUTTURA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE

OGGETTO

Falzi s.r.l. – Impianto di gestione rifiuti con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Grezzana (VR) Via Carrara, 10. Procedura finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativo all'istanza denominata “Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)”.

Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il progetto denominato “Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)” e si rilascia alla Falzi s.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che la Falzi s.r.l. (C.F./P.IVA 04199510233) è titolare dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. n. 208 del d.lgs. n. 152/2006, dalla Provincia di Verona con determinazione n. 967 del 12/04/2022 per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi ubicato in Via Carrara, 10, Grezzana (VR);
- VISTA** l'istanza acquisita ai prot. reg. nn. 262163-262182-262195-262203-262212-262217-262223 in data 27/05/2025 con la quale Falzi s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024, l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente all'istanza denominata “Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR);
- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza per il rilascio del PAUR, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- PRESO ATTO** che nell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta richiesti con l'istanza sono indicati:
- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale di competenza della Regione del Veneto, comprensivo di Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza della Regione del Veneto;
 - Permesso di costruire di competenza del Comune di Grezzana;
 - Nulla osta acustico di competenza del Comune di Grezzana;
 - Parere idraulico di competenza del Genio Civile di Verona;
 - Autorizzazione all'allacciamento e allo scarico in fognatura di competenza di Acque

- Veronesi scarl;
- Parere motivato VINCA di competenza del Comune di Verona;
- RICHIAMATO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997, recepito in Regione del Veneto con il Regolamento Regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 di attuazione delle norme in materia di Vinca;
- VISTA** la nota prot. n. 430888 del 05/09/2025, con cui la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del d.lgs. n. 152/2006;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/09/2025 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria congiuntamente alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 29/10/2025, prot. n. 595407;
- PRESO ATTO** che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 06/02/2026 (acquisita con prot. nn. 62928, 62990, 63018);
- PRESO ATTO** che il proponente ha inviato ulteriore documentazione integrativa volontaria acquisita al prot. reg. n. 341259 del 15/06/2026;
- VISTA** la nota prot. n. 404100 del 06/07/2026 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione dei titoli richiesti dal Proponente, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990;
- VISTA** la successiva nota di anticipo dell'orario di inizio della suddetta Conferenza di Servizi di cui al prot. reg. n. 418876 del 14/07/2026;
- VISTO** il parere n. 283 con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 29/07/2026, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul "Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)", dell'impianto situato nel Comune di Grezzana (VR), presentato dalla ditta proponente Falzi s.r.l., subordinatamente al rispetto della condizione ambientale dettagliata nel parere stesso;
- VISTO** il decreto n. 16564 del 30/07/2026 con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di Direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;
- PRESO ATTO** altresì che risultano pervenuti i pareri formulati da:
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi (acquisito al protocollo regionale 128626 in data 23/02/2026);
 - Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona (nota prot. 269632 in data 13/05/2026 e integrato con nota prot. 358283 del 18/06/2026);
 - Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 331232 in data 11/06/2026);
- VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi del 31/07/2026, relativo alla seduta finalizzata al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale (trasMESSO ai soggetti interessati con nota prot. reg. n. 479237 del 25/08/2026);
- PRESO ATTO** che la Conferenza di Servizi si è espressa all'unanimità favorevolmente al rilascio dell'AIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- RICHIAMATO** che nelle premesse del parere del Comitato VIA n. 283 si demanda alla fase autorizzativa la definizione delle quote di sfioro dei pozzi perdenti cui sono avviate le acque meteoriche di

- seconda pioggia in caso di eventi eccezionali e la definizione di volumi/portate immessi nella rete delle acque bianche;
- VISTO quanto indicato nel parere del Genio Civile di Verona sopra richiamato, dove viene evidenziato che risulta necessario acquisire il parere idraulico dell'Ente gestore della rete acque bianche inteso quale *“nulla osta riguardante la compatibilità degli afflussi generati dalle opere in progetto, richiamate in oggetto, da parte della fognatura”*;
- PRESO ATTO che il nulla osta di cui sopra è stato acquisito con nota del Comune di Grezzana n. 13162/2026 (prot. reg. n. 409708 del 08/07/2026);
- RITENUTO sulla base della discussione in sede di Conferenza di Servizi e di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 art. 27-bis comma 7-bis, che la definizione delle quote di sfioro e delle portate scaricate in condotta comunale avvenga in fase di progettazione esecutiva, in quanto la Ditta deve verificare che la portata ipotizzata possa essere ulteriormente abbassata sulla base della capacità di invaso delle vasche previste a progetto;
- CONSIDERATO che, come evidenziato dal verbale della Conferenza di Servizi sopra richiamato, devono essere aggiornati i codici delle attività IPPC di cui all'All. VIII del d.lgs. n. 152/2006 con lo stralcio del codice 5.3, presente in istanza, in quanto il punto 2.4 delle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 fa riferimento ai codici 5.3 a) iii) e 5.3 b) ii) per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico, che, secondo il cap. 3.3 del BREF, è volto a conseguire output specifici (CSS, CDR, biofuel), che non rientrano tra quelli ottenuti presso l'installazione;
- CONSIDERATO che la ditta, nella propria documentazione, richiede di ammettere, quale deroga di validità generale a quanto stabilito dalla DGR n. 119/2018, l'invio di miscele di cui al gruppo denominato *“Produzione di CSS per recupero di Energia”* ad impianti intermedi che effettuano operazione R12 per la produzione di rifiuto combustibile e che sono connessi e funzionali ad impianti di recupero energetico (R1);
- VISTO il parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 di cui alla nota ARPAV n. 66654/2026 e acquisito al prot. reg. n. 450593 del 03/08/2026;
- VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA la decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;
- RITENUTO opportuno adeguare sin d'ora l'elenco dei codici EER alla decisione di cui sopra in ragione dell'entrata in vigore della stessa al 9 dicembre 2026;
- VISTO il decreto ministeriale del 22 settembre 2020, n. 188 *“Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006”*;
- VISTA la DGR n. 119/2018 *Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* e il verbale dell'incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (vedasi nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);
- VISTA la Legge regionale n. 12 del 27/05/2024 recante la *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”*;
- VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;
- VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;

VISTI	il d.lgs. n. 152/2006 <i>Norme in materia ambientale</i> e la L. n. 241/1990 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i> ;
VISTA	la L.R. n. 3/2000 <i>Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti</i> ;
VISTA	la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
PRESO ATTO	della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII ^a Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR n. 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;
CONSIDERATO	che il provvedimento AIA sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 secondo l'Allegato IX alla Parte II e costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 14, anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica degli impianti di gestione rifiuti;
DATTO ATTO	che il provvedimento AIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, va compreso nel provvedimento unico regionale;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si rilascia alla ditta Falzi s.r.l. (C.F./P.IVA 04199510233), con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Grezzana (VR) via Carrara n. 10, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1-5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto di sviluppo di cui all'istanza acquisita al protocollo regionale in data 27/05/2025.
3. L'installazione risulta catastalmente censita al Foglio 42 del Comune di Grezzana (VR) particelle nn. 247, 312, 367, 368, 369, 371, 376, 378, 429, 430, 440, 442, 443, 444.
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; pertanto, il Gestore in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del PAUR, in quanto certificata ISO 14001; inoltre:
 - 4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;
 - 4.2. il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione attualmente in essere, entro la data di scadenza della stessa;
 - 4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
6. Per la realizzazione dei lavori previsti dallo stato di progetto si applicano le seguenti tempistiche:

- 6.1. i lavori previsti dal progetto possono essere avviati a partire dalla data indicata nella comunicazione ai sensi all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 di cui al successivo punto 11 e entro 12 mesi dalla stessa;
- 6.2. la messa in esercizio nella configurazione finale di progetto deve essere effettuata entro il termine di validità del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale n. 16564/2026, ossia cinque anni dal rilascio del PAUR in cui il presente provvedimento viene ricompreso;
- 6.3. i termini possono essere prorogati su motivata istanza della Ditta; qualora la proroga ecceda i termini di validità del decreto di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale n. 16564/2026 l'eventuale istanza di proroga relativa alla messa in esercizio nella configurazione finale di progetto deve essere presentata secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 2/2025.
7. La ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni:
 - 7.1. comunicazione di avvio lavori, dando atto dell'avvenuta installazione della barriera mobile temporanea per la fase di cantiere a protezione del recettore R3 e limitrofi, come indicato nel decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026;
 - 7.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto secondo quanto previsto dall'art. 25 della LR 3/2000, contenente:
 - a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto;
 - b) data di avvio dell'esercizio nella configurazione di progetto;
 - c) certificato di collaudo delle aree di stoccaggio ai sensi dell'art. 25 comma 6 della LR n. 3/2000;
 - d) nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'installazione con allegata copia del curriculum vitae e della documentazione che attesta l'accettazione dell'incarico;
 - 7.3. comunicazione della data di messa in esercizio del punto di emissione con un anticipo minimo di 15 giorni ai sensi dell'art. 269 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006; la messa a regime deve avvenire entro 15 giorni dalla messa in esercizio;
 - 7.4. collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 comma 5 e 8 della L.R. n. 3/2000, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto; al collaudo devono essere allegati:
 - a) almeno tre rapporti di prova delle emissioni del camino, su prelievi eseguiti dopo la messa a regime, atti a dimostrare il rispetto dei VLE; la verifica deve avvenire anche nel rispetto di quanto espressamente indicato nel decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026;
 - b) almeno tre rapporti di prova delle acque di prima pioggia caricate nella rete fognaria urbana delle acque nere;
 - c) almeno tre rapporti di prova per ciascuno scarico delle acque di seconda pioggia nella rete comunale delle acque bianche;
 - d) verifica *post-operam* dei risultati dello studio previsionale acustico, tenuto conto di quanto espressamente indicato nel decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026;
8. I lavori previsti dal progetto possono essere realizzati per stralci funzionali e le relative comunicazioni di cui al punto 7 presentate con riferimento ai singoli stralci; in tal caso:
 - 8.1. i termini di cui al punto 6 si intendono rispettati se l'avvio lavori del primo stralcio avviene entro un anno dalla data indicata nella comunicazione ai sensi all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 di cui al successivo punto 11 e la messa in esercizio dell'ultimo stralcio avviene entro cinque anni dalla data di rilascio del PAUR.
 - 8.2. nella comunicazione di cui al punto 7.2, preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di ciascuno stralcio, la Ditta è tenuta a trasmettere la planimetria provvisoria aggiornata allo stralcio realizzato e ad individuare la capacità massima di stoccaggio e lavorazione rifiuti, deposito EoW e sottoprodotti applicabile in relazione alle aree e tecnologie disponibili; in assenza di tale indicazione si

intendono autorizzate le capacità massime di cui allo stato di fatto fino a conclusione dei lavori nella configurazione finale di progetto.

9. In fase di progettazione esecutiva la ditta è tenuta a verificare:

- 9.1. le quote di sfioro dei pozzi perdenti cui sono avviate le acque meteoriche di seconda pioggia in caso di eventi eccezionali e la stima delle portate immesse nella rete delle acque bianche, tenendo conto delle indicazioni emerse nella Conferenza di Servizi del 31/07/2026;
- 9.2. i volumi di invarianza che prevedono l'infiltrazione nel terreno, tenendo conto del valore di permeabilità "in situ" ricavato con prove sperimentali relativamente ai pozzi perdenti di nuova costruzione.

Gli esiti delle verifiche di cui sopra dovranno essere comunicati agli Enti al più tardi in sede di comunicazione di avvio lavori di cui al punto 7.1, relativa al pertinente stralcio.

10. Entro 45 giorni dalla notifica del PAUR in cui il presente provvedimento viene ricompreso, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia le garanzie finanziarie per l'attività di gestione rifiuti autorizzata con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014; il calcolo degli importi delle polizze fideiussorie deve essere sempre effettuato utilizzando i costi unitari rivalutati in base all'indice ISTAT media annua più recente.
11. Entro 20 giorni dall'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione degli Allegati al presente Provvedimento, a partire dalla quale possono essere avviati i lavori previsti dal progetto; tale data non può essere antecedente all'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.
12. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata con Determinazione della Provincia di Verona n. 967 del 12/04/2022; a partire dalla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti autorizzativi alla gestione rifiuti rilasciati per l'impianto.
13. Le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.
14. Entro 60 giorni dalla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento e di quanto espressamente indicato nel decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026 e nel parere ARPAV obbligatorio e vincolante n. 66654/2026, per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO REV. 3 del 30/01/2026.
15. La ditta è in ogni caso tenuta a garantire il monitoraggio con frequenza trimestrale delle acque di seconda pioggia di dilavamento piazzali e aree stoccaggio nella configurazione di progetto (afferenti agli scarichi S2, S3 e S4); tale frequenza può essere rivista, su istanza della ditta, a seguito degli esiti dei primi tre anni di monitoraggio a partire dall'entrata a regime dell'impianto nella configurazione di progetto.
16. Nel caso il monitoraggio di cui al punto precedente rilevi delle criticità che compromettano la conformità al PTA, il proponente è tenuto a presentare alla Regione, una proposta di misure, anche gestionali, da attuare al fine di ripristinare la suddetta conformità nel più breve tempo possibile.
17. La ditta è tenuta al rispetto della condizione ambientale definita dal decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026, nonché di quanto indicato nelle valutazioni conclusive del parere di VIA n. 283.

18. La ditta è tenuta a garantire nel tempo la manutenzione e funzionalità delle opere di mitigazione/misure compensative (vasche e pozzi perdenti) per l'invarianza idraulica, secondo quanto indicato nei pareri del Genio civile di Verona n. 0269632 del 13/05/2026 e n. 0358283 del 18/06/2026.
19. Per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-*sexies*, commi 3-*bis* e 6-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, la ditta è tenuta a presentare ad ARPAV, Regione, Provincia, entro 90 giorni dalla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, una proposta per il monitoraggio del suolo; la proposta sarà valutata da ARPAV; non è richiesta una proposta sul monitoraggio delle acque sotterranee in ragione di quanto valutato nel parere di compatibilità ambientale n. 283/2026 e in Conferenza di Servizi in data 31/07/2026 in merito alla profondità della falda.
20. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
 - Allegato A:** Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - Allegato B1:** Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;
 - Allegato B2:** Gruppi di miscelazione;
 - Allegato C:** Planimetria della gestione rifiuti allo stato di fatto "Tavola 2/2 Planimetria impianto" di Ottobre 2020;
 - Allegato D:** Planimetria della gestione rifiuti allo stato di progetto "Rev. 02 – Integrazioni" del 12/06/2026;
 - Allegato E:** Planimetria delle emissioni in atmosfera allo stato di progetto "Rev. 00" del 26/05/2025;
 - Allegato F:** Planimetria degli scarichi allo stato di fatto "Tavola 2/2 Planimetria impianto" di Luglio 2019;
 - Allegato G:** Planimetria degli scarichi allo stato di progetto "Rev. 02 – Integrazione PAUR" del 10/06/2026;
 - Allegato H:** Parere ARPAV obbligatorio e vincolante su EoW n. 66654/2026.
21. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla notifica del PAUR, nel quale il presente provvedimento viene ricompreso ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.
22. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
23. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
24. L'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare è incaricata dell'attuazione del presente provvedimento.
25. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
26. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 17861 del 28/08/2026**PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Carrara, 10 - Grezzana (VR)

Rifiuti autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui agli Allegati "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" e "Gruppi miscelazione"; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui agli Allegati "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" e "Gruppi miscelazione"; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
 - a) stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
 - b) stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - c) stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti;
 - 2.2. riconfezionamento [R12/D14] di singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.3. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/bancalatura/sbancalatura/travaso/riconfezionamento/svuotamento liquidi contenuti negli imballaggi, di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.4. selezione e cernita di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP, distinta in:
 - a) eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - b) selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 2.5. smontaggio di rifiuti compositi, compresi RAEE [R12], effettuata manualmente o con eventuali ausili meccanici, per la suddivisione di frazioni recuperabili con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; lo smontaggio RAEE non include operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. n. 49/2014 relative alla rimozione di liquidi/gas;
 - 2.6. separazione gravimetrica [R12/D13] effettuata tramite decantazione/pompa di travaso, di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, che presentino corpi di fondo all'interno di fusti o cisternette;
 - 2.7. separazione olio da filtri e altri rifiuti [R12/D13]; i filtri dell'olio mantengono il codice EER di origine e la filiera di destino; gli oli separati sono gestiti nel rispetto delle priorità definite dall'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006;

- 2.8. riduzione volumetrica [R12/D13] mediante pressatura, cesoiatura, ossitaglio, su singole partite di rifiuti o su più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta. Le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressatura devono essere svolte su rifiuti non pulverulenti e non costituiti da contenitori sotto pressione;
- 2.9. miscelazione [R12, D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, anche con riduzione volumetrica tramite pressatura per i rifiuti allo stato fisico solido; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti;
- 2.10. recupero di rottami metallici [R4], per la produzione di materiale per l'industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica mediante cesoiatura/ossitaglio; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento; l'operazione è distinta in:
- a) recupero di rottami di ferro e acciaio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;
 - b) recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;
 - c) recupero di rottami di rame e leghe di rame ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013;
 - d) recupero del Piombo secondo le schede standardizzate Arpav, come da parere Arpav 66654/2026;
 - e) recupero dello Stagno secondo le schede standardizzate Arpav, come da parere Arpav 66654/2026;
 - f) recupero dello Zinco secondo le schede standardizzate Arpav, come da parere Arpav 66654/2026;
- 2.11. recupero di rifiuti non pericolosi di carta e cartone [R3], mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica (pressatura) con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del DM n. 188/2020;
- 2.12. recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica [R3] conforme alla Norma UNIPLAST-UNI 10667 e come da parere Arpav 66654/2026, mediante operazioni manuali o con l'ausilio di mezzi meccanici (selezione, riduzione volumetrica);
- 2.13. autodemolizione di veicoli fuori uso [R12], mediante messa in sicurezza, smontaggio, separazione delle componenti recuperabili e delle parti metalliche per successivo recupero;
- 2.14. preparazione per il riutilizzo di rifiuti di imballaggi in legno [R3], costituiti da pallet integri, a condizione che non siano contaminati da sostanze pericolose;
3. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconsigliamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:
- 3.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.
4. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti,

a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

5. Si prende atto che presso l'installazione avviene la gestione di sottoprodotti alimentari, gestiti in cassoni coperti nell'apposita area indicata in planimetria; la gestione dei sottoprodotti deve avvenire secondo criteri e modalità atti a prevenire fenomeni fermentativi, insorgenza di emissioni odorigene, proliferazione di fauna infestante; i sottoprodotti gestiti in impianto devono essere identificati mediante cartellonistica e la tracciabilità deve essere garantita mediante il sistema gestionale interno.

Quantitativi autorizzati

6. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

- 6.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15]: 4000 Mg, di cui massimo 1500 Mg di rifiuti pericolosi;

Stato di fatto (Mg) Nb: solo filiera R	Stato di progetto (Mg)
870	4.000
di cui max pericolosi: 50	di cui max pericolosi: 1.500 max combustibili: 1465

- 6.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti definiti al punto precedente;

- 6.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [D13, D14, R12, R3, R4]:

Stato di fatto Nb: solo filiera R		Stato di progetto	
Mg/giorno	Mg/anno	Mg/giorno	Mg/anno
150	45.000	600	45.000
di cui max 50 in R12 e max 50 recupero graniglie metalliche		di cui max pericolosi: 200	

- 6.4. il quantitativo massimo di sottoprodotti alimentari gestiti presso l'installazione nello stato di progetto è pari a 150 Mg;

- 6.5. il quantitativo massimo di EoW gestiti presso l'installazione è pari a 1500 Mg nello stato di fatto e 4.000 Mg nello stato di progetto.

Organizzazione/Layout

7. Relativamente all'organizzazione/layout si prescrive quanto segue:

- 7.1. la ditta è tenuta al rispetto delle planimetrie indicate in decreto;
- 7.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie; le aree e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 7.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*novies* del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

8. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

- 8.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
- deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- 8.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;
- 8.3. particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99 "rifiuti non specificati altrimenti"; per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto che, se pur sintetica, renda comprensibile la natura del rifiuto; all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;
- 8.4. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 8.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 8.6. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici o di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 8.7. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con l'acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
- 8.8. non possono essere conferiti in impianto:
- rifiuti pericolosi aventi le caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP9, HP12 e HP15;
 - rifiuti che rilasciano, a contatto con l'acqua, gas infiammabili;
 - rifiuti radioattivi;
 - rifiuti in forma sfusa qualora siano putrescibili, odorigeni o con stato fisico polverulento;

- 8.9. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Stoccaggio

9. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:

- 9.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;
- 9.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta in funzione delle filiere di recupero o smaltimento cui sono destinati, gli EoW ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero;
- 9.3. i rifiuti aventi stato fisico polverulento, i rifiuti putrescibili, i rifiuti che possono generare emissioni di odori e i rifiuti contenenti solventi non possono essere stoccati sfusi e sono sottoposti esclusivamente a stoccaggio e/o accorpamento senza sconfezionamento;
- 9.4. le modalità di deposito dei rifiuti sfusi devono garantire la separazione delle diverse partite in mero stoccaggio, garantendone la tracciabilità fisica e gestionale;
- 9.5. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;
- 9.6. nelle baie esterne l'altezza massima dei rifiuti in stoccaggio deve essere inferiore all'altezza delle strutture di limitazione;
- 9.7. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi in area esterna è previsto, come da planimetria, esclusivamente all'interno dei serbatoi per i rifiuti liquidi e all'interno di cassoni chiusi per i rifiuti solidi;
- 9.8. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 9.9. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.

Miscelazione

10. Le operazioni di miscelazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 10.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 10.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in **Allegato B2** ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
- 10.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle

partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

- 10.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;
- 10.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- 10.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:
 - a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;
 - b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;
 - c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:
 1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
 2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
 3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.

Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

 - d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;
 - e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
 - f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:
 1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
 2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando

il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;

3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.
- 10.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 10.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 10.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 10.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 10.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 10.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 10.13. in deroga al punto precedente, è sempre ammesso il conferimento di miscele di cui al gruppo "R12/R3 - Produzione di CSS per recupero di Energia", a impianti che effettuano operazioni R12 per la produzione di rifiuto combustibile tecnicamente connessi e funzionali a impianti di recupero energetico R1. La deroga è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 10.14. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni del punto 10.3 accertamento preliminare di fattibilità, della lettera c) del punto 10.6 "documento di valutazione" e del punto 10.11 "gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte";
- 10.15. la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19, fatta eccezione per le miscele di oli ed emulsioni effettuate in conformità all'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 che possono assumere un codice EER del capitolo 13, delle miscele di batterie che possono assumere un CER del capitolo 16 e delle miscele di rifiuti aventi medesimo codice EER ma differenti HP che possono mantenere il codice EER di origine e agli ulteriori casi specifici individuati in PMC/PGO;
- 10.16. l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti è ammessa solo per il successivo invio a combustione ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso impianti terzi siano costituite da rifiuti che sono

ALLEGATO A al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

previsti nel gruppo di miscelazione “R1/D10 Energia” e che possono essere ricevuti singolarmente dall’impianto di combustione finale in termini di codice EER e di HP;

- 10.17. l’inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale o costituiti da metalli nei gruppi di miscelazione “R1/D10 Energia” per l’invio ad incenerimento/recupero energetico è limitata ai soli casi di contaminazione organica;
- 10.18. non è ammissibile l’operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti;
- 10.19. nel caso di avvio della miscela ad impianto che effettua la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, la miscela potrà comprendere solamente i codici EER rientranti nell’Allegato 1 al DM 127/2024;
- 10.20. non è ammessa la miscelazione di rifiuti pulverulenti, odorigeni o contenenti solventi;
- 10.21. il codice EER 191201 incluso nel gruppo “R3 Carta” deve essere escluso dal successivo destino a End of Waste ai sensi del DM 188/2020 qualora derivi da selezione di rifiuto indifferenziato.

Smontaggio RAEE

11. Le operazioni di selezione e cernita dei RAEE sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 11.1. l’operazione non prevede messa in sicurezza dei liquidi/gas eventualmente presenti nel rifiuto;
 - 11.2. l’operazione deve essere svolta da personale formato sui rischi specifici e dotato di idonei strumenti di lavoro e DPI;
 - 11.3. eventuali fuoriuscite accidentali di gas/liquidi devono essere gestite come non conformità.

Autodemolizione

12. Le operazioni di autodemolizione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 12.1. le operazioni di trattamento devono essere svolte in conformità al d.lgs. n. 209/2003, laddove pertinente;
 - 12.2. non possono essere presenti in impianto più di n.10 veicoli in attesa di lavorazione;
 - 12.3. i rifiuti metallici prodotti devono essere classificati con codici EER 1601xx, i quali possono essere destinati a recupero R4 sia all’interno dello stabilimento sia presso impianti terzi.

Recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice cartacea

13. Le operazioni di recupero [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) dei rifiuti a matrice cartacea, devono avvenire nel rispetto del DM n.188/2020 e sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 13.1. l’analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti in ingresso, da prevedere nel piano di gestione qualità ai sensi dell’allegato 1 al DM n. 188/2020, deve essere effettuata per ogni tipologia qualitativa di rifiuto stabilita in base al codice EER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l’EoW; l’analisi può essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi solo se si tratta di rifiuti aventi lo stesso codice EER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;
 - 13.2. gli accertamenti di conformità sull’EoW devono essere svolti con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
 - 13.3. la dimensione massima del lotto oggetto della dichiarazione di conformità è pari a 500 Mg;
 - 13.4. è necessario garantire un quantitativo pari almeno a 5 kg per il dimensionamento del campione di EoW da conservare in installazione ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DM n. 188/2020;

13.5.le dichiarazioni di conformità devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia, Regione contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC/PGO.

Recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice plastica

14. Le operazioni di recupero [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice plastica, sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

14.1. il recupero deve avvenire nel rispetto del parere ARPAV prot. n. 66654/2026 per i seguenti EoW:

EoW1	R PE UNI 10667-2
EoW2	R PP UNI 10667-3
EoW3	R PVC 1 UNI 10667-4
EoW4	R PVC 2 UNI 10667-5
EoW5	R PVC 3 UNI 10667-6
EoW6	R PET 1 UNI 10667-7
EoW7	R PET2 UNI 10667-8
EoW8	R PET3 UNI 10667-9

Recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice metallica

15. Le operazioni di recupero [R4], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice metallica, sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 15.1. il recupero di rottami di alluminio e leghe deve avvenire nel rispetto integrale del regolamento (UE) n. 333/2011 e può essere effettuato solo in possesso della relativa certificazione;
- 15.2. il recupero di rottami di ferro o acciaio e leghe deve avvenire nel rispetto integrale del regolamento (UE) n. 333/2011 e può essere effettuato solo in possesso della relativa certificazione;
- 15.3. il recupero di rottami di rame e leghe deve avvenire nel rispetto integrale del regolamento (UE) n. 715/2013 e può essere effettuato solo in possesso della relativa certificazione;
- 15.4. il recupero caso per caso deve avvenire nel rispetto del parere ARPAV prot. n. 66654/2026 secondo quanto previsto nelle seguenti schede standardizzate predisposte da ARPAV per i singoli EoW:

Materiali metallici non ricompresi nei Regolamenti UE	Piombo
	Zinco
	Stagno

Preparazione per il riutilizzo di rifiuti costituiti da imballaggi in legno

16. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo [R3] di rifiuti di imballaggi in legno (pallet) non pericolosi sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 16.1. i rifiuti sottoposti alla lavorazione sono costituiti esclusivamente da pallets in legno conferiti da terzi o da pallets in legno provenienti da operazioni di gestione rifiuti realizzate presso l'installazione non esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi del punto 4;
- 16.2. le attività e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 18613 e, nel caso di pallets EUR/EPAL, alla norma UIC 435-4;
- 16.3. il loro riutilizzo è previsto esclusivamente per le medesime finalità per le quali sono stati prodotti.

Emissioni in atmosfera

17. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione sottoelencati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1. sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione specifici:

ALLEGATO A al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Camino	Area	Sistema abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Parametro	Concentrazione (mg/Nm ³)
1 (stato di progetto)	Area n. 17: stoccaggio, accorpamento, miscelazione, travaso	Prefiltro acrilico e Filtri a carboni attivi	3.600	TVOC	30
*Portata: è ammesso un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.					

- 17.2. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al d.lgs. n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- 17.3. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;
- 17.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 17.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento (compresa la manutenzione ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 17.6. il camino deve essere dotato di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;
- 17.7. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO;
- 17.8. gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio; le date di campionamento devono essere comunicate con 15 giorni di anticipo ad ARPAV e Provincia; ai verbali di prelievo e ai rapporti di prova degli autocontrolli devono essere allegate le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati, materie prime e ausiliarie) nel periodo interessato dal campionamento;
- 17.9. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;
- 17.10. i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;
- 17.11. sono autorizzati i punti di emissione degli sfiati dei 5 serbatoi esterni all'edificio Ovest per lo stoccaggio di rifiuti liquidi; i limiti di emissione dei TVOC si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da apposito sistema a carboni attivi, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore; il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Gestione delle acque

18. La gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 18.1. nello stato di fatto è autorizzato lo scarico in pozzi perdenti delle acque meteoriche di prima pioggia (trattate per mezzo di un impianto di sedimentazione, disoleatura e di trattamento chimico-fisico) e di seconda pioggia (trattate per mezzo di un impianto di sedimentazione e disoleatura) nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
- 18.2. nello stato di progetto è autorizzato, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico in fognatura delle acque nere di competenza del gestore del servizio idrico Acque Veronesi Scarl (pozzetto di campionamento PC1, scarico finale S1) delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali di tutto l'insediamento, previo pretrattamento di disoleatura e dissabbiatura, convogliamento in vasche interrate e successivo trattamento chimico-fisico, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 (scarico in rete fognaria) dell'Allegato 5 della Parte III del d.lgs. n. 152/2006, e delle prescrizioni contenute nel parere del gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi scarl;
- 18.3. nello stato di progetto è autorizzato, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico in condotta stradale acque bianche (pozzetti di campionamento PC2, PC3, PC4, e rispettivi scarichi finali S2, S3, S4) delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali di tutto l'insediamento, previo trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleatura, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte III del d.lgs. n. 152/2006, garantendo l'assenza delle sostanze elencate nel paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 della Parte III del d.lgs. n. 152/2006; è autorizzato l'utilizzo dei pozzi perdenti (nella planimetria di progetto S3.1p, S3.2p e S4p) come sfioratori di emergenza delle acque di seconda pioggia dei piazzali esterni qualora, in caso di eventi estremi, la condotta stradale non riesca a ricevere l'intera quantità delle acque meteoriche di seconda pioggia, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui sopra; a tal fine deve essere garantito il corretto posizionamento altimetrico degli sfioratori a servizio dei pozzi perdenti per garantirne l'attivazione esclusivamente in condizioni meteoriche particolarmente avverse;
- 18.4. si prende atto del fatto che le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'installazione vengono avviate allo scarico in pozzi perdenti previa dissabbiatura (nella planimetria di progetto denominati scarichi S5, S6, S7);
- 18.5. è autorizzato, ai sensi dell'art. 21 del PTA, lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche dei servizi igienici dell'edificio "Uffici", previo trattamento con sgrassatore e vasca Imhoff, con scarico al suolo tramite pozzo perdente (nella planimetria di progetto denominato scarico S8);
- 18.6. si prende atto del fatto che le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche dell'Edificio "Ovest" in progetto sono avviate in fognatura nera (nella planimetria di progetto denominato scarico S9);
- 18.7. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;
- 18.8. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;
- 18.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO.

Inquinamento acustico

19. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Grezzana ai sensi del DPCM 14 novembre 1997; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Odori

20. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:

- 20.1. la Ditta è tenuta al rispetto del Piano di gestione degli odori di cui all'elaborato "AIA – ALLEGATO D16 – PIANO DI GESTIONE ODORI" rev. 0 Gennaio 2026;
- 20.2. qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente, su richiesta del Comune o degli Enti di controllo, dispone l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

Controlli e monitoraggi

21. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

- 21.1. la ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
- 21.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo;
- 21.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;
- 21.4. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC.

Prescrizioni generali

22. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

- 22.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;
- 22.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
- 22.3. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D); per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;
- 22.4. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;
- 22.5. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;
- 22.6. nel caso di operazioni di pretrattamento (R12/D13) il sistema gestionale deve consentire l'individuazione puntuale dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
- 22.7. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

- 22.8. i cassoni scarrabili esterni contenenti rifiuti devono essere a tenuta e coperti, in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti;
- 22.9. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 22.10. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 22.11. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 22.12. i box di deposito di materiali/rifiuti la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri devono essere dotati di idonea copertura; in particolare devono essere dotati di copertura mobile i box 21, 22, 23; nel caso in cui anche le aree 24, 25, 26 siano utilizzate per materiale/rifiuti la cui movimentazione possa comportare la produzione di polveri, anche tali aree dovranno essere coperte;
- 22.13. deve essere prevista la bagnatura dei cumuli e delle aree in caso di condizioni che potrebbero comportare il sollevamento di polveri; a tal fine le baie esterne devono essere presidiate da irrogatori mobili;
- 22.14. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;
- 22.15. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 22.16. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 22.17. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 22.18. la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;
- 22.19. la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;
- 22.20. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;
- 22.21. in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità;
- 22.22. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 22.23. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
- 22.24. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;
- 22.25. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in modo tale da evitare proliferazione di ratti e insetti; presso l'installazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo il registro dei trattamenti biocidi effettuati;
- 22.26. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

ALLEGATO A al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

- 22.27. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 22.28. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transito, di conferimento, di lavorazione sia interne che esterne, dovranno essere adeguatamente ripulite;
- 22.29. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 22.30. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 22.31. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;
- 22.32. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di videosorveglianza nelle ore di chiusura;
- 22.33. nelle ore di chiusura dell'installazione devono essere predisposte misure idonee, anche tramite segnaletica/barriere fisiche, per impedire l'accesso da parte di terzi ad aree non di pertinenza della servitù di passo; la viabilità interessata dalla servitù di passaggio deve essere mantenuta sempre agibile e sgombra da depositi di materiale e mezzi in sosta;
- 22.34. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della l.r. n. 3/2000;
- 22.35. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;
- 22.36. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 2 e comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- 22.37. ai sensi dell'art. 29-*novies*, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 22.38. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 22.39. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

Codici EER autorizzati in ingresso all'installazione e operazioni autorizzate

[illegible]

Codice EER	p/NP	Descrizione	D14/R12 Sottosaggio	D13/R12 Riconfezionamento	D13/R12 Eliminazione Fratture e cernita	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione olio da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gas/vapore	D13/R12 Pressatura	Cesatura e ostacolo	R12 Autodecontaminazione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il rinfresco di prodotti di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli standard Piombo	R4 Recupero metalli standard Stagno	R4 Recupero metalli caso per caso standard Zinco
03 03 08		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X	X				X			X							
03 03 09		linghi di scarto contenenti carbonio di calce	X	X																
03 03 10		scarti di fibre e linghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X				X	X										
03 03 11		linghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X																
03 03 12		linghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 11	X	X																
04 01 01		semisassi e frammenti di calce	X	X																
04 01 02		rifiuti di calcestruzzo	X	X	X				X											
04 01 06		linghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cemento	X	X																
04 01 07		linghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cemento	X	X																
04 01 08		rifiuti di cuoio conciato (scarti, essami, linghi, polveri di lisciviazione) contenenti cromo	X	X	X															
04 01 09		rifiuti della separazione di acidoformico e di formica	X	X	X	X														
04 02 09		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X				X											
04 02 10		materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio: anaso, serra)	X	X	X															
04 02 11	*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X (1)																
04 02 14		rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 11	X	X	X	X				X										
04 02 15		liquori e pomari, contenenti solventi organici	X	X	X				X											
04 02 16	*	liquori e pomari, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 15	X	X	X				X											
04 02 17		linghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
04 02 19	*	linghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 17	X	X	X				X											
04 02 20		linghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X				X											
04 02 21		linghi da fibre tessili grezze	X	X	X	X				X										
04 02 22		rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X	X														
06 01 01	*	acido cloridrico	X	X (1)																
06 01 02	*	acido solforico ed acido solforoso	X	X (1)																
06 01 03	*	acido ossalico	X	X (1)																
06 01 04	*	acido formico e formoso	X	X (1)																
06 01 05	*	acido nitrico e acido nitroso	X	X (1)																
06 01 06	*	altri acidi	X	X (1)																
06 02 01	*	idrossido di calcio	X	X (1)																
06 02 02	*	idrossido di sodio	X	X (1)																
06 02 03	*	idrossido di sodio e di potassio	X	X (1)																
06 02 04	*	altre basi	X	X (1)																
06 03 13	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X (1)																
06 03 14	*	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 13 e 06 03 15	X	X																
06 03 15	*	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X																
06 03 16	*	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X																
06 04 05	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X															
06 05 02	*	linghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
06 05 03		linghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X				X											
06 10 02	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
06 11 02	*	preziosi dissolvibili, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X																
06 13 02	*	carbone attivo esaurito (tranne 06 17 02)	X	X	X															
06 13 05	*	residui di vernici	X	X (1)																
07 02 13	*	residui di vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)	X	X				X	X				X					
08 01 11	*	pitture e vernici di sarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 11	X	X (1)	X				X											
08 01 12	*	pitture e vernici di sarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 11	X	X	X															
08 01 13	*	linghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)	X				X											
08 01 14	*	linghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X				X											
08 01 15	*	linghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X (1)	X															
08 01 16	*	linghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X				X											
08 01 17	*	linghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X (1)	X															
08 01 18		17 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X				X											
08 01 19	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)	X															
08 01 20		residui di vernici o di acrilici	X	X	X				X											
08 01 21	*	residui di vernici o di acrilici	X	X (1)																
08 02 01	*	linghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X				X											
08 02 02	*	linghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X				X											
08 02 03	*	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X				X											
08 03 07	*	linghi liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X				X											
08 03 08	*	linghi liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X				X											
08 03 12	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X (1)	X															
08 03 13	*	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X	X				X											
08 03 14	*	linghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X (1)	X				X											

Codice REE	p/NP	Nuovi codici Dec. Dst. UE n. 2025/34	Descrizione	D15/R13	D14/R12	Accompagnamento	D13/R12	Eliminazione	R12	Selezione e cernita	R12/R13	R12/D13	Separazione olii da rifiuti e altri rifiuti	D13/R12	Separazione di fase	D13/R12	Pressatura	Cesatura e sostituito	Autodecolorazione	R3	Recupero carta e cartone	Preparazione per il ricambio di plastica di legno	R3	Recupero plastica	Recupero metalli Reg. 333/2011	Recupero metalli Reg. 715/2013	Recupero metalli standard Piombo	Recupero metalli standard Stagno	Recupero metalli standard Zinco
08.03.15	*		franghi di indebitamento diversi da quelli di cui alla voce 08.03.14	X	X		X	X							X														
08.03.16	*		residui di soluzioni per incisione	X	X		X	X							X														
08.03.17	*		basse per stampa esattimili, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X							X														
08.03.18	*		oli e per stampa esattimili, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17	X	X		X	X							X														
08.03.19	*		oli e per stampa esattimili, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17	X	X		X	X							X														
08.04.09	*		adesivi e sigillanti di stoffe, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X(1)		X	X							X														
08.04.10	*		adesivi e sigillanti di stoffe, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09	X	X		X	X							X														
08.04.11	*		franghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X(1)		X	X							X														
08.04.12	*		franghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.11	X	X		X	X							X														
08.04.13	*		franghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X(1)		X	X							X														
08.04.14	*		franghi adesivi, contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.13	X	X		X	X							X														
08.04.15	*		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X(1)		X	X							X														
08.04.16	*		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.15	X	X		X	X							X														
08.04.17	*		olio di resina	X	X		X	X							X														
08.05.01	*		residui di stoffe	X	X		X	X							X														
08.05.02	*		residui di stoffe	X	X		X	X							X														
09.01.02	*		solventi di sviluppo per lauto offetta a base acquosa	X	X		X	X							X														
09.01.03	*		solventi di sviluppo per lauto offetta a base acquosa	X	X		X	X							X														
09.01.04	*		solventi di sviluppo a base di solventi	X	X(1)		X	X							X														
09.01.05	*		solventi di sviluppo	X	X		X	X							X														
09.01.06	*		solventi di lavaggio e soluzioni di arresto di sviluppo	X	X		X	X							X														
09.01.07	*		solventi di lavaggio e soluzioni di arresto di sviluppo	X	X		X	X							X														
09.01.08	*		solventi di lavaggio e soluzioni di arresto di sviluppo	X	X		X	X							X														
09.01.09	*		solventi di lavaggio e soluzioni di arresto di sviluppo	X	X		X	X							X														
09.01.10	*		solventi di lavaggio e soluzioni di arresto di sviluppo	X	X		X	X							X														
09.01.11	*		macchine fotografiche monouso, senza batterie	X	X		X	X							X														
09.01.12	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.13	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.14	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.15	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.16	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.17	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.18	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.19	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.20	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.21	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.22	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.23	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.24	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.25	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.26	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.27	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.28	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.29	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.30	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.31	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.32	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.33	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.34	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.35	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.36	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.37	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.38	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.39	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.40	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.41	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.42	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.43	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.44	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.45	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.46	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.47	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.48	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.49	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.50	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.51	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.52	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.53	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.54	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.55	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03	X	X		X	X							X														
09.01.56	*		macchine fotografiche monouso, contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01, 16.06																										

	imballaggi in materia cerasse
	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti molati/contaminati da sostanze pericolose

[illegible]

Codice EER	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/343	Descrizione	D13/R13	D14/R12	Eliminazione	R12	Selezione e certifica	R12 Smontaggio	R12/D13 - separazione olio da rifiuti e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	Pressatura	D13/R12 Ciesatura e ossidiglio	Autodecomposizione	R3 Recupero carta e cartone	Preparazione per il ricambio o plastica di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli caso per caso	R4 Recupero metalli standard Sgno	R4 Recupero metalli caso per caso	standard Zinco
16.06.25	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16.06.24 (ad esempio: aspri lancia)	X	X	X															
16.06.26	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio: materiale catodico liquido e solido)	X	X	X														
16.06.27			rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16.06.26	X	X	X														
16.06.28	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie alidiane contenenti sostanze pericolose	X	X	X														
16.06.29	X	X	rifiuti della fabbricazione di batterie alidiane diverse da quelli di cui alla voce 16.06.28	X	X	X														
16.06.30	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie all'azoto contenenti sostanze pericolose	X	X	X														
16.06.31	X	X	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16.06.30	X	X	X														
16.06.32	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose	X	X	X														
16.06.33	X	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16.06.32	X	X	X														
16.06.34	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 16.06.22, 16.06.24, 16.06.26, 16.06.28, 16.06.30 e 16.06.32	X	X	X														
16.06.35	X	X	rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16.06.23, 16.06.25, 16.06.27, 16.06.29, 16.06.31 e 16.06.33	X	X	X														
16.07.08	*		rifiuti contenenti olio	X	X	X				X										
16.07.09	*		rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X														
16.08.01	*		salvatori essenti contenuti (cavi, argenti, renni, rodio, palladio, iridio o platino) (unane 16.08.07)	X	X	X														
16.08.02	*		salvatori essenti contenuti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione, transizione pericolosi	X	X	X														
16.08.03			salvatori essenti contenuti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, salvatori essenti contenuti acido fosforico	X	X	X														
16.08.05	*		liquidi essenti usati come catalizzatori	X	X(1)	X														
16.08.06	*		salvatori essenti contenuti come catalizzatori	X	X	X				X										
16.08.07	*		salvatori essenti contenuti da sostanze pericolose	X	X	X				X										
16.10.01	*		rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X										
16.10.02	*		rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01	X	X	X				X										
16.10.03	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01	X	X	X				X										
16.10.04	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03	X	X	X				X										
16.11.01	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03	X	X	X				X										
16.11.02			contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	X	X	X				X										
16.11.03	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	X	X	X				X										
16.11.04	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	X	X	X				X										
16.11.05	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	X	X	X				X										
16.11.06	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	X	X	X				X										
17.01.01	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.03	X	X	X				X										
17.01.02	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.03	X	X	X				X										
17.01.03	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.03	X	X	X				X										
17.01.06	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.03	X	X	X				X										
17.01.07			contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.03	X	X	X				X										
17.02.01			contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.02.03	X	X	X				X										
17.02.02			contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.02.03	X	X	X				X										
17.02.03	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.02.03	X	X	X				X										
17.02.04	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.02.03	X	X	X				X										
17.03.02	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.03.01	X	X	X				X										
17.03.03	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.03.01	X	X	X				X										
17.04.01	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.03	X	X	X				X										
17.04.02	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.03	X	X	X				X										
17.04.03	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.03	X	X	X				X										
17.04.04	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.03	X	X	X				X										
17.04.05	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.03	X	X	X				X										
17.04.06	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.03	X	X	X				X										
17.04.07	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.03	X	X	X				X										
17.04.09	*		rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X				X										
17.04.10	*		cavi intrecciati di filo di carbonio di carbonio o di altre sostanze pericolose	X	X	X				X										
17.04.11	*		cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	X	X	X			X											
17.05.03	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.03	X	X	X				X										
17.05.04	*		contenitori vuoti, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.03	X	X	X				X										
17.06.01	*		materiali isolanti, contenenti amianto	X	X(1)	X														
17.06.03	*		altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X				X										
17.06.04	*		materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03	X	X	X				X										
17.08.01	*		materiali da costruzione a base di resine contaminati da sostanze pericolose	X	X(1)	X														
17.08.02	*		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	X	X	X														

Codice EER	Dati E/P	Descrizione	D15/R13	D14/R12	Eliminazione	R12	R12/R13	R12/R13 - RAEE	R12/R13 - separazione di fase	D13/R12	D13/R12 Pressatura	Cesatura e consiglio	R12	R3 Recupero carta e cartone	Preparazione per il riutilizzo di polveri di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli	standard R4 caso per caso	standard R4 caso per caso	standard R4 caso per caso
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X				X									
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 03, 17 09 05 e 17 09 03	X	X	X	X	X				X									
18 01 01		residui di demolizione	X	X	X	X	X													
18 01 02		parti anatomiche ed organi molli e ascelle per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X	X	X	X													
18 01 04		sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X													
18 01 06	*	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	X	X	X													
18 01 08	*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X	X	X													
18 01 09		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X	X	X	X													
18 01 10	*	rifiuti di ammalati prodotti da interventi odontoiatrici	X	X	X	X	X													
18 02 08		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X	X	X	X													
19 08 01		residui di vulcanizzazione	X	X	X	X	X													
19 08 02		residui di vulcanizzazione	X	X	X	X	X													
19 08 06	*	residui di vulcanizzazione	X	X	X	X	X													
19 08 07	*	residui di vulcanizzazione	X	X	X	X	X													
19 08 08	*	residui di vulcanizzazione	X	X	X	X	X													
19 08 09		rifiuti prodotti da attività industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X													
19 08 10	*	missili di ri e grandi prodotti dalla separazione olototica, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 09	X	X	X	X	X													
19 10 01		rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X	X													
19 10 02		rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X	X													
19 10 03	*	bufr. - Razione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X													
19 10 04		bufr. - Razione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X	X	X	X	X													
19 10 05	*	altri prodotti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X													
19 10 06		altri prodotti, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 05	X	X	X	X	X													
19 12 01		carta e cartone	X	X	X	X	X													
19 12 02		carta e cartone	X	X	X	X	X													
19 12 03		metalli non ferrosi	X	X	X	X	X													
19 12 04		plastica e gomma	X	X	X	X	X													
19 12 05	*	legno contenente sostanze pericolose	X	X	X	X	X													
19 12 06		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X	X													
19 12 07		prodotti tessili	X	X	X	X	X													
19 12 08		prodotti tessili	X	X	X	X	X													
19 12 09		prodotti tessili	X	X	X	X	X													
19 12 10		prodotti tessili	X	X	X	X	X													
19 12 11	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X	X													
19 12 12		carta e cartone	X	X	X	X	X													
20 01 01		legno contenente sostanze pericolose	X	X	X	X	X													
20 01 02		legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 02	X	X	X	X	X													
20 01 03		prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 04		prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 05	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 06	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 07	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 08	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 09	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 10	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 11	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 12	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 13	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 14	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 15	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 16	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 17	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 18	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 19	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 20	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 21	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 22	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 23	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 24	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 25	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 26	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 27	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 28	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 29	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 30	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 31	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 32	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 33	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 34	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 35	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 36	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 37	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 38	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 39	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 40	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													
20 01 41	*	prodotti tessili	X	X	X	X	X													

Codice EIR	p/NP	Descrizione	D15/R13 Stoccaggio	D14/R12 Accorpamento, riconfezionamento	D13/R12 Eliminazione frazioni estranee	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione olio da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	D13/R12 Pressatura	D13/R12 Cesatura e ossaglio	R12 Autodecomposizione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il riutilizzo di plastic di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli standard Piombo	R4 Recupero metalli caso per caso	R4 Recupero metalli standard Stagno	R4 Recupero metalli standard Zinco
20.01.42	*	X rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16.05.01 a 16.05.04, da 16.05.08 a 16.05.11 o 16.05.14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16.05.07	X	X	X	X															
20.01.43	*	X rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16.05.07	X	X	X	X															
20.01.44		X rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20.01.42 e 20.01.43	X	X	X	X															
20.02.01		X rifiuti biodegradabili	X	X	X	X				X											
20.02.02		X terre e rocce	X	X	X	X															
20.02.03		X altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X	X															
20.02.04		X altri rifiuti non differenziati	X	X	X	X															
20.03.01		X rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	X															
20.03.02		X rifiuti dei negozi	X	X	X	X															
20.03.03		X rifiuti della pulizia delle strade	X	X	X	X															
20.03.05		X rifiuti della pulizia delle fognature	X	X	X	X															
20.03.07		X rifiuti ingombranti	X	X	X	X									X						

Nota (1) Senza scerficioamento
La colonna "Nuovi codici Dec. DdL UE n. 2025/934 "batterie" indica i codici introdotti a partire dall'entrata in vigore della Decisione Delegata UE 2025/934 del 05/02/25



Codici CER autorizzati all'operazione di miscelazione R12-113 e relativi gruppi di miscelazione

Codici CER	FNP	Nota DUE n. 202/934 "batterle"	Descrizione	R110A ENERGIA	R12B3 - PRODIZIO NE DI CSM PER RECUPERO	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN FERRIO, ACCIAIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN ALUMINI E/O LECHE	R4 - METALLI IN RAME E/O LEGHE	RS - VETRO	RS - INERTI	RECUPERO RAEE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLETT E	RECUPERO IMBALLAGG I	CONTAMIN ANTI	OLI (R9-D10)	D1/D5/D12 - DEPOSITO NEL SUOLO	D8/D9 - BIOLOGICO CHIMICO	D9 - CHIMICO FISICO	D9 - CHIMICO PER AL SUOLO
01 01 01			refrattari da estrazione di minerali metallici																		X		
01 01 02			refrattari da estrazione di minerali non metallici																		X		
01 03 05	*		altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X																	X		
01 03 06			scarti diversi da quelli di cui alla voce 01 03 04 e 01 03 05	X																	X		
01 03 07	*		altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metallici	X																	X		
01 03 09			fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	X																	X		
01 03 10	*		fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio contenenti sostanze pericolose	X																	X		
01 04 07	*		refrattari da estrazione di minerali metallici	X																	X		
01 04 08			scarti di sabina e argilla										X								X		
01 04 09			refrattari da estrazione di minerali non metallici																		X		
01 04 11			scarti di sabina e argilla																		X		
01 04 12			refrattari prodotti dal lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 e 01 04 11	X																	X		
01 04 13			refrattari prodotti dal taglio e dalla segatura della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 e 01 04 11	X									X								X		
01 05 04			scarti di altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X																	X		
01 05 05	*		refrattari da estrazione di minerali metallici	X																	X		
01 05 06	*		fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X																	X		
01 05 07			fanghi e rifiuti di perforazione contenenti berte, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X																	X		
01 05 08			refrattari da estrazione di minerali metallici	X																	X		
02 01 01			fanghi da operazioni di lavaggio e pulitura	X																	X		
02 01 03			scarti di esseri vegetali	X								X									X		
02 01 04			refrattari plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X																	X		
02 01 07			refrattari derivanti dalla silvicoltura	X								X									X		
02 01 08	*		scarti di legno e legno di recupero, diversi da quelli della voce 02 01 07	X																	X		
02 01 09			refrattari chimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X																	X		
02 01 10			refrattari metallici	X																	X		
02 04 01			servizio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle turbobole	X																	X		
03 04 03			carburi di calcio inerti specifici																		X		
03 04 05			carburi di calcio inerti specifici																		X		
03 06 01			refrattari prodotti dalla trasformazione	X																	X		
03 06 02			refrattari prodotti dall'impiego di conservanti	X																	X		
03 01 01			scarti di cortecce e sughero	X								X									X		
03 01 04	*		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pallucchi	X																	X		
03 01 05			segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pallucchi	X								X									X		
03 02 01	*		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pallucchi	X																	X		
03 02 05	*		altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X																	X		
03 03 01			scarti di cortecce e legno	X																	X		
03 03 02			scarti di cortecce e legno	X																	X		
03 03 05			fanghi derivanti dai processi di dissolubilazione (corpi liquori)	X																	X		
03 03 07			scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X																	X		
03 03 08			scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X																	X		
03 03 10			scarti di fibre di legno contenenti fibre sintetiche e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X																	X		
04 01 02			refrattari di salvezza	X																	X		
04 01 08			refrattari di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di liscivatura)	X																	X		
04 01 09			refrattari da estrazione di minerali metallici	X																	X		
04 02 09			refrattari dalle operazioni di confezionamento e finitura	X																	X		
04 02 15			refrattari da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X																	X		
04 02 16	*		inturre e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X																	X		
04 02 17			inturre e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X																	X		
04 02 19	*		inturre e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X																	X		
04 02 20			fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X																	X		
04 02 21			refrattari da estrazione di minerali metallici	X																	X		
04 02 22			refrattari da fibre tessili grezze	X																	X		
05 07 02			refrattari da fibre tessili lavorate	X																	X		
06 05 02	*		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X																	X		
06 05 03			fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X																	X		
06 13 02	*		refrattari da estrazione di minerali metallici	X																	X		
07 02 13			refrattari plastici	X								X									X		

Codice EER	ENP	Dati DUE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	R/DIO ENERGIA	R12/R13 - PRODIZIONE DI CSS PER RECUPERO ENERGIA	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN ACCIAIO	R4 - METALLI IN ALLUMINIO	R4 - LECHE O LECHE	R4 - METALLI IN RAME	R4 - LECHE	RS - VETRO	RS - INERTI	RECUPERO RAME	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLLETTE	RECUPERO IMBALLAGGI	CONTAMINANTI	OLI (R9 - RID-DIO)	D1/D5/D12 - NEF. STOLO	D8/D9 - BIOLOGICO / CHIMICO	D9 - CHIMICO PER FISICO	AL. STOLO
08.01.12			pittura e vernici di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.11	X																		X		X	
08.01.14			fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.11	X																		X (7)	X	X	X
08.01.16			fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.14	X																		X (7)	X	X	X
08.01.18			fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.17	X																		X (7)	X	X	X
08.01.20			sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.19	X																			X		
08.02.02			fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X																		X (7)	X	X	X
08.02.03			sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X																		X (7)	X	X	X
08.03.07			fanghi liquidi acquosi contenenti inchiostro	X																		X	X	X	X
08.03.08			scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.12	X																		X	X	X	X
08.03.13			fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.14	X																		X (7)	X	X	X
08.03.16 *			residui di stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X																		X (6)	X	X	X
08.03.17 *			toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X (5)																		X			
08.03.18			toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17	X																			X		
08.03.19 *			oli dispersi	X																			X		
08.04.10			adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09	X																		X	X	X	
08.04.12			fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.11	X																		X (7)	X	X	
08.04.14			fanghi liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.13	X																			X		
08.04.16			fanghi liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.15	X																			X		
08.04.17 *			oli di scarto	X																			X		
08.05.01 *			seccanti di scarto	X																			X	X	
09.01.01 *			soluzioni di sviluppo e soluzioni alcaline a base acquosa	X																		X	X	X	
09.01.02 *			soluzioni di sviluppo per lastre off-set a base acquosa	X																			X	X	
09.01.04 *			soluzioni di sviluppo a base di solventi	X																			X	X	
09.01.06 *			soluzioni di lavaggio e soluzioni di lavaggio/assaggio	X																			X	X	
09.01.05			soluzioni di lavaggio	X																			X	X	
10.02.10			seguglie di laminazione	X																			X	X	
10.02.10			residui di miscela non sottoposti a trattamento termico	X																			X	X	
10.02.01			fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X																			X	X	
10.02.05			scarti di scarto - mattoni, mattonelle e materiali di costruzione (esempi)	X																			X	X	
10.02.06			scarti di scarto - mattoni, mattonelle e materiali di costruzione (esempi) a trattamento termico	X																			X (7)	X	
10.12.08			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X																			X	X	
10.12.09 *			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.10	X																			X	X	
10.12.10			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09	X																			X	X	
10.12.11 *			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.10	X																			X	X	
10.12.12			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.11	X																			X	X	
10.12.13			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.12	X																			X	X	
10.12.14			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.13	X																			X	X	
10.13.04			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.03	X																			X	X	
10.13.07			fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X																			X	X	
10.13.11			refrattari della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.09 e 10.13.10	X																			X	X	
10.13.12 *			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X																			X	X	
10.13.13			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.12	X																			X	X	
10.13.14			refrattari solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.13	X																			X	X	
11.01.08			refrattari e fanghi di cemento	X																			X (7)	X	
11.01.09 *			fanghi di filtrazione	X																			X (7)	X	
11.01.10			fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X																			X (7)	X	
11.01.11 *			soluzioni acquose di lavaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.09	X																			X	X	
11.01.12			soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11.01.11	X																			X	X	
11.01.13 *			refrattari di aggraffaggio, contenenti sostanze pericolose	X																			X	X	
11.01.14			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13	X																			X	X	
11.01.15 *			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.14	X																			X	X	
11.01.16 *			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.15	X																			X	X	
11.01.16 *			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.16	X																			X	X	
11.01.18 *			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.18	X																			X	X	
11.02.02 *			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.02	X																			X	X	
11.02.03			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.03	X																			X	X	
11.02.05 *			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05	X																			X	X	
11.02.06			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.06	X																			X	X	
11.02.07 *			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.07	X																			X	X	
11.03.02 *			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.03.02	X																			X	X	
11.05.01			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.05.01	X																			X	X	
11.05.03 *			refrattari di aggraffaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.05.03	X																			X	X	

[illegible]

Codice EER	PWP	Dac. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	R/DIO ENERGIA	R/D/R3 - PRODIZIO NE DI CSS PER RECUPERO ENERGIA	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN FERRIO, ACCIAIO	R4 - METALLI IN ALLUMINIO O LEGHE	R4 - METALLI IN RAME E/O LEGHE	RS - VETRO	RS - INERTI	RECUPERO RAAE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLLETTE	RECUPERO IMBALLAGGI CONTAMINANTI	OLI (R9, RID, D10)	D1/D5/D12 - DEPOSITO NEL SUOLO	D8/D9 - BIOLOGICO / CHIMICO	D9 - FISICO	FISICO PER CHIMICO	AL SUOLO
16.02.13	*		apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 a 16.02.12	X (6)										X (6)									
16.02.14			apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	X					X		X			X									
16.02.15	*		componenti particolari rimossi da apparecchiature fuori uso	X (5)										X (2) (4)					X (6)				
16.02.16			componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	X	X		X		X	X				X					X (6)				
16.03.03	*		refrattari inorganici, contenenti sostanze pericolose	X															X				
16.03.04	*		refrattari inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03	X															X				
16.03.06	*		refrattari organici, contenenti sostanze pericolose	X															X				
16.03.07	*		refrattari organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.06	X															X (8)				
16.05.04	*		gas in contenitori a pressione (compresi gli baloni), contenenti sostanze pericolose	X (6)			X									X (3) (4)			X (6)				
16.05.05			gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04	X																			
16.05.06	*		sostanze chimiche da laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche da laboratorio	X																X			
16.05.09			sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16.05.06, 16.05.07 e 16.05.08	X															X				
16.06.01	*		batterie al piombo • Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione dell'EER in "refrattari di batterie al piombo" • Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione dell'EER in "refrattari di batterie al piombo"												X (2) (4)								
16.06.02	*		batterie al nichel-cadmio • Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione dell'EER in "refrattari di batterie al nichel-cadmio"												X (2) (4)								
16.06.03	*		batterie contenenti mercurio • Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione dell'EER in "refrattari di batterie contenenti mercurio"												X (2) (4)								
16.06.04	*		batterie al litio • Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione dell'EER in "refrattari di batterie al litio"												X (2) (4)								
16.06.05	*		batterie al litio • Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione dell'EER in "refrattari di batterie al litio"												X (2) (4)								
16.06.06	*		defettività di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata • Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione dell'EER in "defettività di batterie e accumulatori"												X (2) (4)								
16.06.07	*	X	refrattari di batterie al litio												X (2) (4)								
16.06.08	*	X	refrattari di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16.06.02 (ad esempio NiMH, Ni-SiC ₂)												X (2) (4)								
16.06.09	*	X	refrattari di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento												X (2) (4)								
16.06.10	*	X	refrattari di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16.06.11)												X (2) (4)								
16.06.11	*	X	refrattari di batterie al sodio												X (2) (4)								
16.06.12	*	X	altri rifiuti di batterie al sodio (con l'eccezione di quelli di cui alle voci 16.06.10 e 16.06.11)												X (2) (4)								
16.06.13	*	X	refrattari di batterie miste												X (2) (4)								
16.06.14	*	X	refrattari di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose												X (2) (4)								
16.06.15	*	X	refrattari di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (ad esempio sodio, sodio cloruro, sodio cianuro, sodio cianoborato, sodio cianoborato di sodio)												X (2) (4)								
16.06.22	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al piombo diverse da quelli di cui alla voce 16.06.23												X (2) (4)								
16.06.23	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al piombo diverse da quelli di cui alla voce 16.06.22												X (2) (4)								
16.06.24	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al litio, contenenti sostanze pericolose (ad esempio sodio, sodio cloruro, sodio cianuro, sodio cianoborato, sodio cianoborato di sodio)												X (2) (4)								
16.06.25	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16.06.24 (ad esempio sodio, sodio cloruro, sodio cianuro, sodio cianoborato, sodio cianoborato di sodio)												X (2) (4)								
16.06.26	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose												X (2) (4)								
16.06.27	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al nichel diverse da quelli di cui alla voce 16.06.26												X (2) (4)								
16.06.28	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al nichel diverse da quelli di cui alla voce 16.06.27												X (2) (4)								
16.06.29	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al nichel diverse da quelli di cui alla voce 16.06.28												X (2) (4)								
16.06.30	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al nichel diverse da quelli di cui alla voce 16.06.29												X (2) (4)								
16.06.31	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose												X (2) (4)								
16.06.32	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie allo zinco diverse da quelli di cui alla voce 16.06.31												X (2) (4)								
16.06.33	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose												X (2) (4)								
16.06.34	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie al sodio diverse da quelli di cui alla voce 16.06.33												X (2) (4)								
16.06.35	*	X	refrattari della fabbricazione di batterie diverse da quelli di cui alle voci 16.06.23, 16.06.25, 16.06.27, 16.06.29, 16.06.31 e 16.06.33												X (2) (4)								

Colof. FER	P/P	Descrizione	R1/D10 - ENERGIA	R2/R3 - PRODUZIONE DI CSS PER RECUPERO ENERGIA	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN ACCIAIO	R4 - METALLI IN E/O LEGHE	R4 - METALLI IN ALLUMINIO O E/O LEGHE	R4 - METALLI IN RAME E/O LEGHE	RS - VETRO	RS - INERTI	RECUPERO RAEE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLE	RECUPERO IMBALLAGGIO	CONTAMINANTI	OLI (99- R1D9-D10)	D1/D5/D12 - DEPOSITO NEL SUOLO	D8/D9 - BIOLOGICO / CHIMICO FISICO	P9 - CHIMICO FISICO PER DEPOSITO AL SUOLO	
16.07.08 *	*	refrattari contenenti olio	X																		X	X	
16.07.09 *	*	refrattari contenenti altre sostanze pericolose	X																		X	X	
16.08.01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (legame 16.08.07)	X																		X	X	
16.08.02 *	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X																		X	X	
16.08.03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specifici all'iridio	X																		X	X	
16.08.06 *	*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X																		X	X	
16.08.07 *	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X																		X	X	
16.10.01 *	*	refrattari liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X																		X	X	
16.10.02		corrosivi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01	X																		X	X	
16.10.03 *	*	refrattari acidi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01	X																		X	X	
16.10.04		refrattari alcalini, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03	X																		X	X	
16.11.01 *	*	investimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X																		X	X	
16.11.02		investimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	X																		X	X	
16.11.03 *	*	altri investimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.02	X																		X	X	
16.11.04		altri investimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03	X																		X	X	
16.11.05 *	*	investimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X																		X	X	
16.11.06		investimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05	X																		X	X	
17.01.01		ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.02																				X	X
17.01.02		mattoni																				X	X
17.01.03		mattonelle e ceramiche																				X	X
17.01.06 *	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X																			X	X
17.02.01		gesso, diversi da quello di cui alla voce 17.01.06					X															X	X
17.02.02		legno	X	X																		X	X
17.02.03		verro	X	X																		X	X
17.02.04 *	*	plastica	X																			X	X
17.03.01 *	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X																			X	X
17.03.02		miscugli bituminosi contenenti catrame di carbone	X																			X	X
17.03.03 *	*	miscugli bituminosi diversi da quelli di cui alla voce 17.03.02	X																			X	X
17.04.01		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X																			X	X
17.04.02		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X																			X	X
17.04.03		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X																			X	X
17.04.04		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X																			X	X
17.04.05		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X																			X	X
17.04.06		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X																			X	X
17.04.07		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X																			X	X
17.04.09 *	*	refrattari metalliferi contaminati da sostanze pericolose	X																			X	X
17.04.10 *	*	carri impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X																			X	X
17.04.11		carri, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	X																			X	X
17.05.03 *	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X																			X	X
17.05.04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	X																			X	X
17.06.03 *	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X (6)																			X (6)	X
17.06.04		materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03	X	X																		X	X
17.08.01 *	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X																			X	X
17.08.02		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	X																			X	X
17.09.03 *	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)	X																			X	X
17.09.04		altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.03	X																			X	X
18.01.04		refrattari che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infortuni (es. tende, legasture, lacerazioni, indumenti protettivi, ecc.)	X (1) (4)																			X (1) (4)	X
18.01.06 *	*	miscugli bituminosi, diversi da quelli di cui alla voce 18.01.05	X																			X	X
18.01.07		miscugli bituminosi, diversi da quelli di cui alla voce 18.01.06	X																			X	X
18.01.10 *	*	refrattari di allumina prodotti da interventi odontoiatrici	X (1) (6)																			X (1) (6)	X
19.08.02		refrattari da disassorbimento	X																			X	X
19.08.06 *	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X																			X	X
19.08.07 *	*	soluzioni e fanghi di ingenerazione degli semilavorati finiti	X																			X	X
19.08.08 *	*	refrattari prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X																			X	X
19.08.09		miscugli di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X																			X	X
19.08.10 *	*	miscugli di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.09	X																			X	X
19.10.01		refrattari di cui alla voce 19.10.02						X														X	X
19.10.02		refrattari di cui alla voce 19.10.01																				X	X
19.10.03 *	*	refrattari di cui alla voce 19.10.03																				X	X

Codice EER	PWP	Novi codici DL del UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	RIFIUTI E/ODI ENERGIA	RIFIUTAZIONE PER PRODURRE E/ODI ENERGIA	RA - METALLI IN ACCIAIO	RA - METALLI IN ALLUMINIO	RA - METALLI IN ORO	RA - METALLI IN RAME	RS - VETRO	RS - INERTI	RECUPERO RAEE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLE	RECUPERO IMBALLAGGI	CONTAMINANTI	OLI (R9-D10)	D1/D5/D12 - DEPOSITO INFILO	D8/D9 - BIOLOGICO / CHIMICO	D9 - FISICO	CHIMICO FISICO PER DEPOSITO	AL STUOLO
19.10.04			fluidi: frizione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.03	X																		
19.10.05	*		altri fazzoletti, contenitori sostanze pericolose	X														X	X		X	
19.12.01			altri fazzoletti, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05	X														X	X		X	
19.12.02			metalli ferrosi	X														X (8)				
19.12.03			metalli non ferrosi	X														X				
19.12.04			plastica e gomma	X														X				
19.12.05			altri contenitori sostanze pericolose	X														X				
19.12.06	*		legno, diverse da quello di cui alla voce 19.12.06	X						X								X				
19.12.07			prodotti tessili	X														X				
19.12.08			prodotti tessili	X														X				
19.12.09			minerali (ad esempio: sabbia, rocce)	X							X							X				
19.12.11	*		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X										X (3) (4)		X (4)		X (6)	X		X	
19.12.12			altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	X														X (6)	X		X	
20.01.01			senza e cartone	X																		
20.01.02			vetro	X						X												
20.01.10			abbigliamento	X																		
20.01.11			prodotti tessili	X																		
20.01.13	*		prodotti tessili, diversi da quelli di cui alla voce 20.01.11	X (2) (4)								X (2) (4)										
20.01.26	*		oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25	X																		
20.01.27	*		vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X																		
20.01.28			vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27	X																		
20.01.33	*		prodotti tessili, diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27	X									X (2) (4)							X		
20.01.34			prodotti tessili, diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27	X									X (2) (4)							X		
20.01.35	*		apparecchiature elettroniche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi	X (6)								X (2) (4)										
20.01.36			apparecchiature elettroniche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.24, 20.01.25 e 20.01.35	X								X										
20.01.37	*		legno, contenente sostanze pericolose	X						X												
20.01.38			plastica	X																		
20.01.39			plastica	X						X												
20.01.40			metalli	X																		
20.01.42	*	X	rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16.06.01 a 16.06.04, da 16.06.08 a 16.06.11 o 16.06.14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di										X (2) (4)									
20.01.43	*	X	batterie, qualsiasi anche la voce 16.06.07										X (2) (4)									
20.01.44	*	X	rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alla voce 20.01.42 e 20.01.43										X (2) (4)									
20.02.01			rifiuti biodegradabili	X						X												
20.02.02			terra e rocce	X																		
20.02.03			altri rifiuti non biodegradabili	X																	X	
20.02.04			rifiuti non biodegradabili	X																	X	
20.03.01			rifiuti non differenziati	X							X											
20.03.02			rifiuti non differenziati	X																		
20.03.03			residui della pulizia stradale	X																		
20.03.07			rifiuti imballanti	X						X										X		

Nota (1): Senza sventramento

Nota (2): Solo rifiuti con stesso codice EER e diverse IP

Nota (3): Solo se contenente spray (senza ammio)

Nota (4): Solo se contenente spray (senza ammio)

Nota (5): Senza prova di miscelazione se rifiuti con stesso codice EER e diverse IP

Nota (6): Previa verifica del contenuto di materiale organico putrescibile (< 13%) attraverso analisi merceologica se di provenienza urbana o caso per caso se speciale (per: 6.1 linee guida ISPRA, 145/2016)

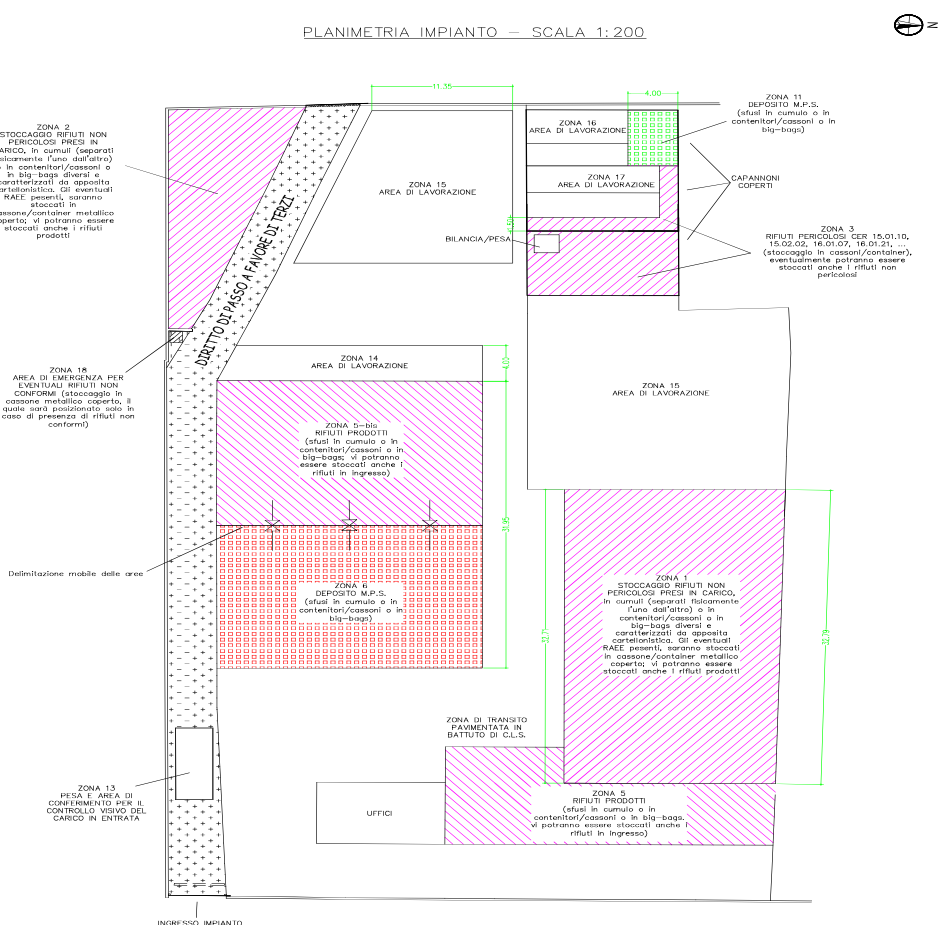
Nota (7): Previa verifica del contenuto di materiale organico putrescibile (< 13%) attraverso analisi merceologica se di provenienza urbana o caso per caso se speciale (per: 6.1 linee guida ISPRA, 145/2016)

Nota (8): Previa verifica del TOC (< 22%)

Nota (9): Previa verifica del TOC (< 22%)

Nota (10): Previa verifica del TOC (< 22%)

La colonna "Nuovi codici DL del UE n. 2025/934 "batterie" indica i codici introdotti a partire dall'entrata in vigore della Decisione Delegata UE 2025/934 del 05/03/2025

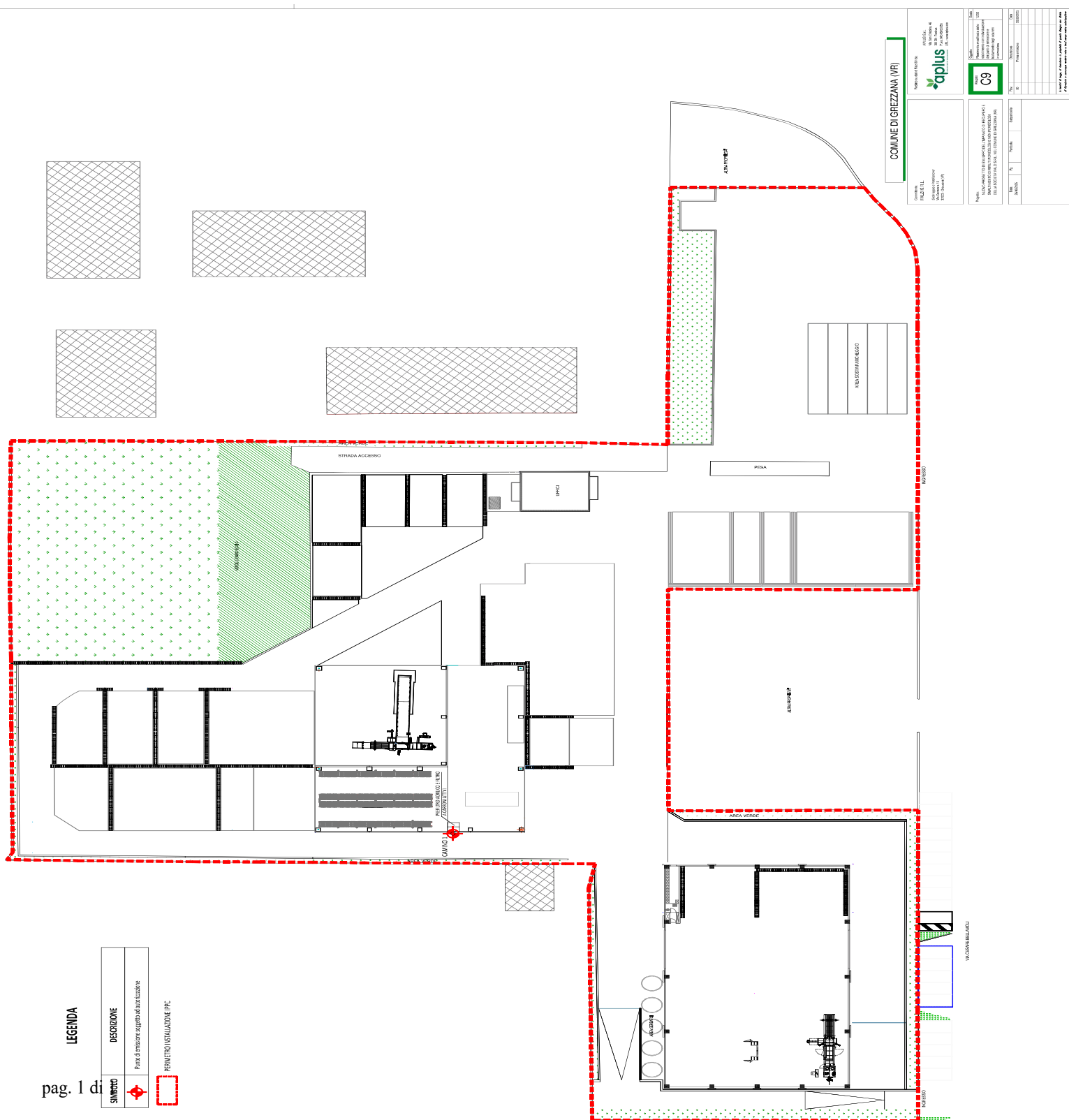


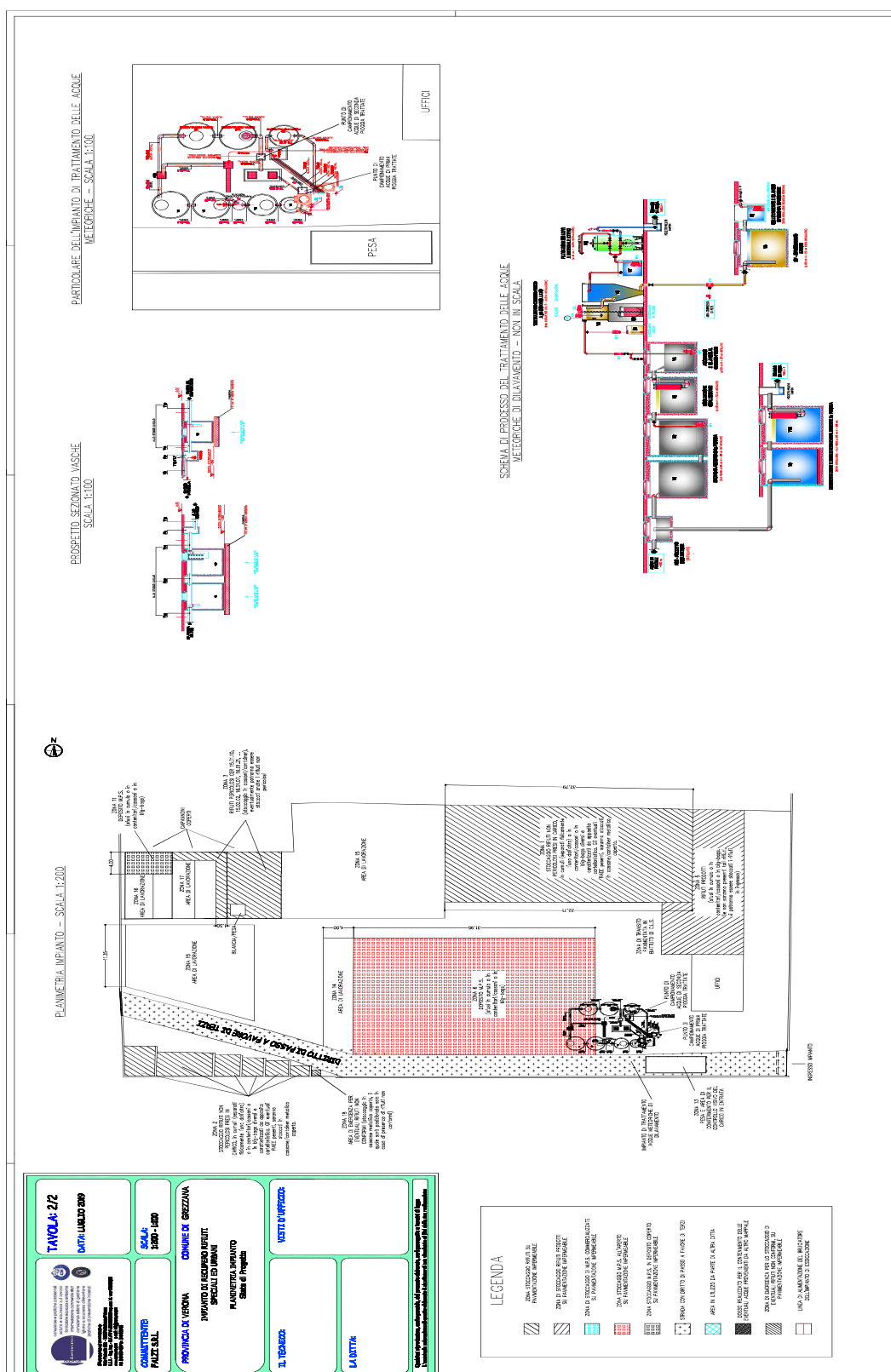


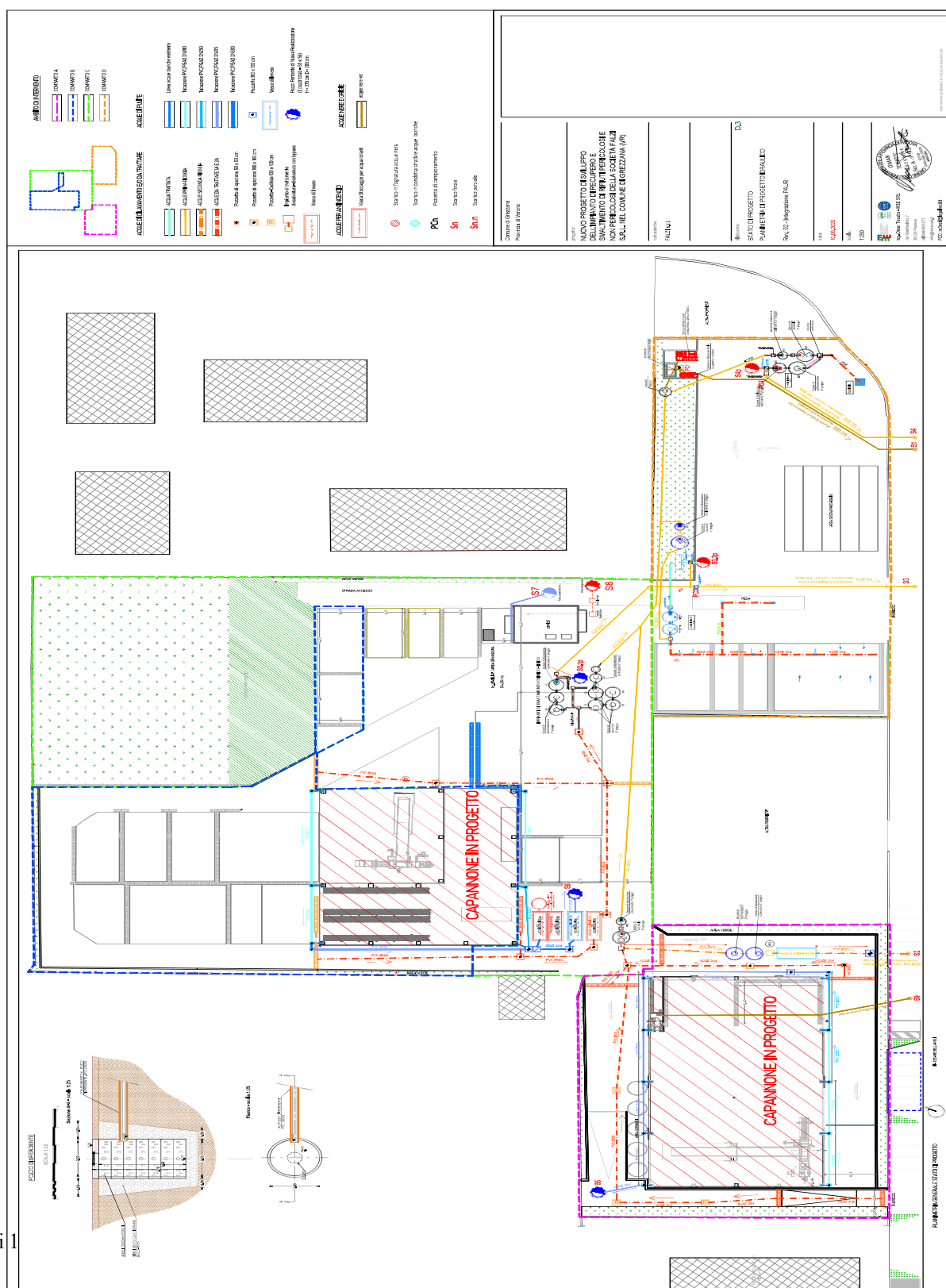
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato E al Decreto n. 17861 del 28/08/2026









Allegato H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026



Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti

Prot. vedi file segnature xml allegato Treviso

Oggetto: Falzi S.r.l. – Nuovo progetto di sviluppo dell’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR).
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025).
Codice progetto n. 33/2025.
Parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Si fa riferimento all’istanza di procedura in oggetto, acquisita con prot. della Regione Veneto n. 404100 del 06/07/2026 (prot. Arpav n. 57749 del 06/07/2026).
Sulla base della documentazione ricevuta, si esprime di seguito il parere per l’applicazione della disciplina End of Waste caso per caso di cui all’art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. anche in riferimento ai contenuti delle Linee Guida SNPA n. 41/2022.

1 Breve descrizione dell’impianto di recupero esistente.

La ditta FALZI S.r.l., con impianto presso via Carrara 10 a Grezzana (VR), risulta attualmente autorizzata dalla Provincia di Verona con Determinazione n. 967 del 12/04/2022 all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi (operazioni R13, R12, R3, R4) ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 3/2000. Oggi, oltre alla gestione dell’impianto, Falzi S.r.l. si occupa anche di commercio di metalli ferrosi e non ferrosi, intermediazione di rifiuti, demolizioni e smantellamenti di impianti industriali e trasporto conto terzi di cose di diverso genere.

Denominazione ditta:	Falzi S.r.l.
Sede legale:	Via Carrara, 10 - Grezzana (VR)
Sede dell’impianto:	Via Carrara, 10 - Grezzana (VR)
Autorizzazione vigente:	Determinazione della Provincia di Verona n. 967 del 12/04/2022 al recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni R3, R4, R12, R13) ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 3/2000
Attività attuale:	IPPC punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006
Motivo della richiesta:	PAUR VIA+AIA con modifiche di impianto esistente

2 Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati.

2.1 Premessa

Le lavorazioni dei rifiuti per cui la ditta chiede l’autorizzazione sono le seguenti:

- D15 Deposito preliminare non funzionale
- R13 Messa in riserva non funzionale
- D15/R13 Deposito preliminare / messa in riserva funzionali
- D14/R12 Accorpamento con eventuali sconservazione /riconservazione



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it



- D13/R12: Selezione e cernita (eliminazione frazioni estranee, separazione rifiuti misti, separazione di fase)
Miscelazione in deroga e non in deroga all'art. 187
Adeguamento volumetrico (pressatura)
Adeguamento volumetrico (cesoiatura, ossitaglio)
- R3 Recupero carta e cartone
Recupero plastica
Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno
- R4 Recupero metalli
- R12 Selezione e cernita (eliminazione frazioni estranee, separazione rifiuti misti, separazione di fase)
Selezione e recupero RAEE
- R12/R4 Autodemolitori rottamatori

Per quanto riguarda L'EoW ed in particolare il recupero R3 di pallets di legno, non è previsto il rilascio di un parere caso per caso, in quanto trattasi di preparazione al riutilizzo, casistica che non contempla tale parere. Inoltre, per quanto riguarda il recupero R3 di rifiuti di carta e cartone, la ditta dichiara che le operazioni sono svolte ai sensi del D.M. 188/2020; quindi, come da LG SNPA 41/2022, non è previsto il rilascio di un parere caso per caso, ma il recupero di tali codici dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, previo possesso di relativa certificazione in corso di validità.

2.2 EoW CASO PER CASO DI MATRICE METALLICA

La ditta sottopone all'operazione di recupero R4 rifiuti metallici rientranti nei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e rifiuti metallici composti da rottami di piombo, stagno e zinco rientranti nella casistica caso per caso. Per quanto riguarda la cessazione dei codici EER ai sensi dei Regolamenti Europei 333/2011 e 715/2013, come da LG SNPA 41/2022, non è previsto il rilascio di un parere caso per caso, ma il recupero di tali codici dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, previo possesso di relativa certificazione in corso di validità. Per la produzione di EoW caso per caso la ditta dichiara di aderire alle schede standard pubblicate da Arpav per i rifiuti di piombo, zinco e stagno. Considerato ciò, si riportano in tabella 1 codici richiesti dalla ditta. La cessazione caso per caso dovrà avvenire secondo quanto riportato nel presente documento, ai successivi punti.

Tabella 1. Rifiuti di piombo, zinco e stagno da sottoporre all'operazione di recupero R4 caso per caso

RIFIUTI DI ROTTAMI METALLICI		EOW		
Rifiuti rientranti nella tipologia 3.2 di cui al DM 05/02/1998		EoW Piombo	EoW Zinco	EoW Stagno
11 05 01	Zinco solido		X	
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi*	X	X	X
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti **	X	X	X
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X	X
17 04 03	Piombo	X		
17 04 04	Zinco		X	
17 04 06	Stagno			X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X
20 01 40	Metalli	X	X	X

* Limitatamente allo stato fisico non polverulento
** Limitatamente ai cascami di lavorazione





Si considera che, per i codici EER indicati in tabella 1, il processo di recupero risulti aderente alle tipologie 3.2 del DM 05/02/1998 per tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Per essi si ritiene quindi necessario verificare solo le **condizioni c) e d)** oltre che i **criteri dettagliati d) ed e)**, come previsto al punto 1 della Tab. 4.3 delle Linee Guida SNPA 41/2022. Nella seguente tabella sono riportate le condizioni ed i criteri dettagliati per il rilascio del parere caso per caso per gli EoW piombo, EoW zinco ed EoW stagno che dovranno essere trattati separatamente nel rispetto delle rispettive specifiche di seguito riportate.

EoW	CASO PER CASO – EoW PIOMBO, EOW ZINCO, EOW STAGNO								
Valutazione delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1.									
Condizione a)	La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici.								
Gli EoW prodotti sono destinati all'industria metallurgica come da punto 3.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1									
La condizione si ritiene verificata come da LN SNPA (vedi premessa)									
Condizione b)	Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.								
È tecnicamente ed economicamente acquisito che la filiera del piombo, zinco e stagno da recupero sia caratterizzata da un mercato di sbocco storicamente consolidato, stabile e supportato da una domanda industriale costante. Tuttavia, in linea con i principi di gestione efficiente dei flussi di materiale e al fine di sottolineare il rispetto del requisito di presenza in un mercato effettivo, si raccomanda che lo stoccaggio non superi, di norma, i 24 mesi, tempistica ritenuta congrua per assicurare la rotazione degli stock e l'effettivo reimpiego nel ciclo produttivo, oltre che prevenire potenziali impatti ambientali o deterioramenti del materiale derivanti da stazionamenti prolungati.									
La condizione si ritiene verificata come da LN SNPA (vedi premessa)									
Condizione c)	La sostanza o l'oggetto soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.								
I materiali ottenuti dai rifiuti trattati dovranno avere le caratteristiche tecniche e merceologiche conformi alle specifiche UNI EN come previsto al Punto 3.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1. Si riporta di seguito la norma UNI a cui ciascun EoW dovrà fare riferimento:									
<table><tr><th>MATERIALE</th><th>NORMA DI RIFERIMENTO</th></tr><tr><td>EoW Piombo</td><td>UNI EN 14057 - Piombo e leghe di piombo - Rottami - Termini e definizioni</td></tr><tr><td>EoW Zinco</td><td>UNI 14290 - Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie</td></tr><tr><td>EoW Stagno</td><td>UNI 10432 - Rottami di stagno – Tipi, caratteristiche e composizione chimica</td></tr></table>		MATERIALE	NORMA DI RIFERIMENTO	EoW Piombo	UNI EN 14057 - Piombo e leghe di piombo - Rottami - Termini e definizioni	EoW Zinco	UNI 14290 - Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie	EoW Stagno	UNI 10432 - Rottami di stagno – Tipi, caratteristiche e composizione chimica
MATERIALE	NORMA DI RIFERIMENTO								
EoW Piombo	UNI EN 14057 - Piombo e leghe di piombo - Rottami - Termini e definizioni								
EoW Zinco	UNI 14290 - Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie								
EoW Stagno	UNI 10432 - Rottami di stagno – Tipi, caratteristiche e composizione chimica								
Il materiale prodotto per ciascun EoW dovrà essere tenuto separato fisicamente dagli altri. In ciascun lotto chiuso, ai sensi del DM 05/02/1998, il materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) deve rispettare le seguenti caratteristiche:									
- oli e grassi <2% in peso; - PCB e PCT <25 ppb; - frazioni estranee <5% in peso come somma totale; - solventi organici <0,1% in peso; - polveri con granulometria <10 µm non superiori al 10% in peso delle polveri totali; - radioattività: conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 e ss.mm.ii; - assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.									





Le analisi per la verifica del rispetto dei parametri previsti dovranno essere effettuate sull'EoW ottenuto per ciascun lotto chiuso, di quantitativo massimo di 100 Mg, come dichiarato dalla ditta.

Si ritiene quindi verificata la condizione c).

Condizione d)	L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
---------------	---

Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto che sarà prodotto consiste in un materiale analogo alla materia prima. Per la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere effettuate apposite verifiche di conformità agli standard previsti dalle specifiche UNI ed EURO citate nella condizione c) e riportate nel certificato di conformità per ogni lotto di EoW prodotto. L'EoW prodotto dovrà, ove pertinente, rispettare la normativa in materia di REACH (Reg. UE 1907/2006 e ss.mm.ii.) e CLP (Reg UE 1272/2008 e ss.mm.ii.) in materia di piombo in forma massiva, secondo la normativa recentemente aggiornata.

Si ritiene quindi verificata la condizione d).

Valutazione dei criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3.

Criterio dettagliato a)	Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
-------------------------	---

La ditta dichiara di trattare i codici EER in ingresso elencati nella tabella 1. Sono ammissibili solo i rifiuti che rispettino quanto riportato nei punti 3.2.1 e 3.2.2 del DM 05/02/1998. Quindi, i rifiuti in ingresso, non pericolosi e contenenti piombo, zinco o stagno recuperabile, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- PCB e PCT < 25 ppb;
- frazioni estranee (inerti, plastiche, etc.) < 20% in peso come somma totale;
- oli < 10% in peso;
- Radioattività: conformità a quanto previsto dal D. Lgs. N. 101/2020 e ss.mm.ii.

Il criterio dettagliato si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Criterio dettagliato b)	Processi e tecniche di trattamento consentiti.
-------------------------	--

I rifiuti con codici EER elencati in tabella 1 potranno essere sottoposti ad operazioni R4, in conformità al punto 3.2.3 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998. La ditta dichiara che il trattamento R4 del rifiuto prevede operazioni di:

- selezione e cernita manuale e/o con mezzo meccanico per la rimozione di materiali estranei e per la suddivisione delle diverse tipologie di metallo;
- eventuale riduzione volumetrica mediante cesoiatura;
- eventuale riduzione volumetrica dei pezzi di maggiori dimensioni mediante ossitaglio.

Il processo di recupero dovrà prevedere sempre una verifica della non radioattività e l'analisi del materiale a seguito del trattamento.

Il criterio dettagliato si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Criterio dettagliato c)	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.
-------------------------	---

I criteri di qualità delle EoW sono definiti dalle specifiche norme UNI ed EURO già citate nella condizione c). I criteri di qualità devono inoltre rispettare i punti 3.2.3 e 3.2.4 del DM 05/02/1998.

Il criterio dettagliato si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)





Criterio dettagliato d)	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.
-------------------------	---

La ditta dispone di un Manuale End of Waste metalli (rev. 0 - Maggio 2025) che riporta le procedure adottate dall'azienda:

Procedure minime da prevedere secondo le LG SNPA 41/2022	
✓	Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.
	Si veda par. 1.2 del Manuale End of Waste metalli
✓	Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste metalli
✓	Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti.
	Si veda par. 3.1, 3.2 e 4 del Manuale End of Waste metalli La verifica delle specifiche tecnico-prestazionali dei materiali in uscita, dovrà avvenire per ciascun lotto chiuso, nel rispetto dei parametri e delle modalità indicate nella condizione c) del presente parere.
✓	Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste).
	Si veda par. 4 e 6 del Manuale End of Waste metalli Le analisi per la cessazione della qualifica di rifiuto verranno effettuate su ciascun lotto chiuso. Si chiede di indicare nel manuale quale sarà la metodica utilizzata per il campionamento.
✓	Definizione del lotto dell'EoW.
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste metalli I Lotti di EoW sono costituiti da un quantitativo massimo di 100 Mg (lotto chiuso). Resta inteso il rispetto dello stoccaggio massimo autorizzato nell'impianto.
✓	Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste metalli
✓	Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.
	Si veda par. 7 del Manuale End of Waste metalli
✓	Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.
	Si veda par. 5 del Manuale End of Waste metalli

Considerato il piano di gestione proposto dalla ditta, si ritiene verificato il criterio dettagliato d), quando la ditta avrà aggiornato il Manuale End of Waste metalli inserendovi le indicazioni relative alle metodiche di campionamento previste.

Resta inteso che il Piano di Gestione della ditta dovrà essere aggiornato e coerente a quanto espresso nel presente parere.

Criterio dettagliato e)	Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità
-------------------------	--

Come indicato dalle LN SNPA 41/2022, i certificati di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno contenere le seguenti informazioni minime:

Informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022
Ragione sociale del produttore
Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione
Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

Considerato il modello presentato, si ritiene verificato il criterio dettagliato e).



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it



2.3 EoW CASO PER CASO DI MATRICE PLASTICA

La ditta sottopone all’operazione di recupero R3 rifiuti plastici rientranti nella casistica caso per caso. Per la produzione di EoW caso per caso la ditta dichiara di aderire alle schede standard pubblicate da Arpav per i rifiuti di PE, PP, PVC e PET. Considerato ciò, si riportano in tabella 2 i codici richiesti dalla ditta. La cessazione caso per caso dovrà avvenire secondo quanto riportato nel presente documento, ai successivi punti.

Tabella 2. Rifiuti di plastica da sottoporre all'operazione di recupero R3 caso per caso

RIFIUTI DI PLASTICA		EOW							
Rifiuti rientranti nella tipologia 6.1 e 6.2 di cui al DM 05/02/1998		R PE UNI 10667- 2	R PP UNI 10667- 3	R PVC 1 UNI 10667- 4	R PVC 2 UNI 10667- 5	R PVC 3 UNI 10667- 6	R PET 1 UNI 10667- 7	R PET2 UNI 10667- 8	R PET3 UNI 10667- 9
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	X	X	X	X
070213	Rifiuti plastici	X	X	X	X	X	X	X	X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X	X	X	X	X	X
150102	Imballaggi di plastica	X	X	X	X	X	X	X	X
160119	Plastica	X	X		X	X			
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X		X	X			
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	X		X	X			
170203	Plastica	X	X	X	X	X	X	X	X
191204	Plastica e gomma	X	X	X	X	X	X	X	X
200139	Plastica	X	X	X	X	X	X	X	X

Si considera che, per i codici EER indicati in tabella 2, il processo di recupero risulti aderente alle tipologie 6.1 e/o 6.2 del DM 05/02/1998 per tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Per essi si ritiene quindi necessario verificare solo le **condizioni c) e d)** oltre che i **criteri dettagliati d) ed e)**, come previsto al punto 1 della Tab. 4.3 delle Linee Guida SNPA 41/2022. Nella seguente tabella sono riportate le condizioni ed i criteri dettagliati per il rilascio del parere caso per caso per l'EoW di matrice plastica per i diversi polimeri. Ciascun EoW andrà trattato separatamente nel rispetto delle specifiche tecniche proprie di ciascun polimero.

EoW	CASO PER CASO – EoW MATRICE PLASTICA
Valutazione delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1.	
Condizione a)	La sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici.
Le EoW prodotte sono materia prima secondaria per l’utilizzo nell’industria delle materie plastiche per la produzione di nuovi prodotti in plastica, come da punto 6.1.4 e 6.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1.	





La destinazione d'impiego dell'EoW è stabilita dalla specifica Norma UNIPLAST di riferimento ed è legata al comparto produttivo delle materie e manufatti a matrice plastica. La materia prima sostituita dall'EoW è il polimero specifico, generalmente creato industrialmente.

La condizione a) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Condizione b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.

Il mercato in cui viene utilizzato il materiale che cessa la qualifica di rifiuto è quello delle materie plastiche. Le EoW prodotte dal recupero dei rifiuti a matrice plastica sono materiali plastici conformi alle specifiche Norma UNIPLAST sotto riportate e hanno già un mercato esistente e consolidato.

La condizione b) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Condizione c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.

Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dal descritto trattamento deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.1.4 e 6.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1, vale a dire materiale con caratteristiche tecniche e merceologiche conformi a quanto stabilito dalle norme UNIPLAST, specifiche per ciascun polimero sottoposto a trattamento.

Si riporta di seguito l'elenco degli EoW che la Ditta intende produrre e la relativa norma a cui ciascun EoW, trattato separatamente, dovrà fare riferimento:

EOW		
/	In riferimento a tutti i seguenti EoW	UNIPLAST 10667-1: Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche
EoW 1	R PE UNI 10667-2	UNIPLAST 10667-2: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo - Parte 2: Requisiti e metodi di prova
EoW 2	R PP UNI 10667-3	UNIPLAST 10667-3: Materie plastiche prime-secondarie - Polipropilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post-consumo - Parte 3: Requisiti e metodi di prova
EoW 3	R PVC1 UNI 10667-4	UNIPLAST 10667-4: Materie plastiche prime-secondarie - Polivinilcloruro destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi pre e/o post consumo - Parte 4: Requisiti e metodi di prova
EoW 4	R PVC2 UNI 10667-5	UNIPLAST 10667-5: Materie plastiche prime-secondarie - Polivinilcloruro plastificato destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo - Parte 5: Requisiti e metodi di prova
EoW 5	R PVC3 UNI 10667-6	UNIPLAST 10667-6: Materie plastiche prime-secondarie - Polivinilcloruro rigido destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o manufatti rigidi non plastificati da pre e/o post consumo - Parte 6: Requisiti e metodi di prova
EoW 6	R PET1 UNI 10667-7	UNIPLAST 10667-7: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di fibre, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 7: Requisiti e metodi di prova
EoW 7	R PET2 UNI 10667-8	UNIPLAST 10667-8: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di corpi cavi, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 8: Requisiti e metodi di prova
EoW 8	R PET3 UNI 10667-9	UNIPLAST 10667-9: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di lastre e foglie, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 9: Requisiti e metodi di prova

Il materiale prodotto per ciascun EoW dovrà essere tenuto separato fisicamente dagli altri.



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a - 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpa.veneto.it



Gli EoW, se pertinente, dovranno rispondere alle disposizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze SVHC (substances of very high of concern - sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato XIV del Reg. UE n. 1907/2006 e ss.mm.ii. (REACH), e di sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell'art. 67 e dell'Allegato XVII del Reg. UE n. 1907/2006 e ss.mm.ii. (REACH).
Gli EoW dovranno rispettare i limiti di cui all'Allegato I del Reg. UE 1021/2019 e ss.mm.ii. per le sostanze individuate sui rifiuti in ingresso in fase di omologa.
Le analisi per la verifica del rispetto dei parametri previsti dovranno essere effettuate sull'EoW ottenuto per ciascun lotto chiuso, di quantitativo massimo di 50 Mg, come dichiarato dalla ditta.

Stante quanto dichiarato dalla ditta, si ritiene verificata la condizione c)

Condizione d)	L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
---------------	---

Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto dovrà essere conforme alle specifiche Norme UNIPLAST, dunque un materiale che la stessa norma ha disciplinato poter essere utilizzato direttamente nelle aziende di stampaggio in sostituzione della plastica prodotta dal petrolio.

Stante quanto dichiarato dalla ditta, si ritiene verificata la condizione d)

Valutazione dei criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3.

Criterio dettagliato a)	Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
-------------------------	---

I codici EER ammissibili sono quelli indicati in tabella 2, che rispettino quanto riportato nei punti 6.1 o 6.2 del DM 05/02/1998.

I rifiuti in ingresso dovranno avere stato solido non polverulento e non pericoloso.
Per i rifiuti in ingresso con codice EER EER 070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203 non pericolosi e contenenti plastiche e fibre sintetiche recuperabili, sono richieste le seguenti caratteristiche:

Pb <0.25%,
KOH <0.3%,
Cd <0.25%.

Vista la potenziale presenza di sostanze organiche persistenti (POPs) nei rifiuti in ingresso, qualora pertinente, in fase di omologa dovrà esserne verificata la concentrazione ed il rispetto dei limiti di cui all'Allegato IV del Reg. UE 1021/2019 e ss.mm.ii.

Sono esclusi i contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.

Il criterio dettagliato a) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Criterio dettagliato b)	Processi e tecniche di trattamento consentiti.
-------------------------	--

I rifiuti in ingresso, a seguito delle verifiche quali-quantitative, saranno prelevati ed avviati alle successive fasi di trattamento mediante le eventuali fasi previste di selezione e cernita manuale e/o con mezzo meccanico per la rimozione di materiali estranei e per la suddivisione delle diverse tipologie di plastiche, deferrizzazione, eventuale riduzione volumetrica per l'ottenimento di plastica recuperata.

Il criterio dettagliato b) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Criterio dettagliato c)	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.
-------------------------	---

Si veda quanto riportato alla condizione c).

Il criterio dettagliato c) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpa.veneto.it

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Criterio dettagliato d)	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.
La ditta ha presentato n Manuale End of Waste plastica (rev. 0 - Maggio 2025) che contiene le informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022, nello specifico:	
Procedure minime da prevedere secondo le LG SNPA 41/2022	
✓	Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.
	Si veda par. 1.2 del Manuale End of Waste plastica
✓	Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste plastica
✓	Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti.
	Si veda par. 3.1, 3.2 e 4 del Manuale End of Waste plastica Tali verifiche dovranno avvenire nel rispetto dei parametri e delle modalità indicate nella condizione c) del presente parere.
✓	Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste).
	Si veda par. 4 e 6 del Manuale End of Waste plastica Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare le caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento, per ciascun lotto, così come definito alla condizione c) del presente parere. Si chiede di indicare nel manuale quale sarà la metodica utilizzata per il campionamento.
✓	Definizione del lotto dell'EoW.
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste plastica I Lotti di EoW sono costituiti da un quantitativo massimo di 50 Mg (lotto chiuso). Resta inteso il rispetto dello stoccaggio massimo autorizzato nell'impianto.
✓	Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste plastica
✓	Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.
	Si veda par. 7 del Manuale End of Waste plastica
✓	Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.
	Si veda par. 5 del Manuale End of Waste plastica
Considerato il piano di gestione proposto dalla ditta, si ritiene verificato il criterio dettagliato d), dopo che la Ditta avrà integrato l'ultima revisione del Manuale End of Waste plastica, aggiornando le informazioni relative alle specifiche dei rifiuti in ingresso e inserendo le indicazioni relative alle metodiche di campionamento previste. Resta inteso che il Piano di Gestione della ditta dovrà essere aggiornato e coerente a quanto espresso nel presente parere.	
Criterio dettagliato e)	Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità
Come indicato dalle LN SNPA 41/2022, la scheda di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:	
Informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022	
✓	Ragione sociale del produttore
✓	Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
✓	Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
✓	Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione
✓	Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.
Considerato il modello presentato, si ritiene verificato il criterio dettagliato e)	

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66554/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpa.veneto.it



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

3 Conclusioni

Si ritiene che i rifiuti riportati nelle Tabelle 1 e 2 possano cessare la qualifica di rifiuto in conformità all'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle LG SNPA n. 41/2022, secondo quanto indicato dalla Ditta nella documentazione dell'istanza e fatte salve le precisazioni contenute nel presente parere, che dovranno essere coerentemente riportate nel PGO. Prima della produzione del primo lotto di EoW, la ditta dovrà aver integrato le procedure gestionali (Manuali End of Waste) secondo quanto indicato ai criteri dettagliati d) del presente parere. Resta inteso che non si rende necessaria l'emissione di ulteriori pareri su tale aspetto.

Il Tecnico
Dr.ssa Serena Vendramin

La Dirigente
Dr.ssa Stefania Tesser



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

pag. 10 di 10

Norma Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste
e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a - 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpa.veneto.it